


L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale Sicurezza sul lavoro

Accordo quadro 2016
Terzo Addendum



Bandi e finanziamenti

"Smart Living"
con Regione Lombardia



Ambiente Politiche energetiche

Mercato dell'energia
"Tutela Simile"



Commercio estero

Temporanea
importazione



Tributario

Legge bilancio 2017
Decreto fiscale collegato



Formazione e studi

Confronto
tassa rifiuti



Legale

Etichettatura
alimenti



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

Organo di Informazione e Documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza
N° 281 - Gennaio 2017 - Anno LVIII Una copia € 0,568

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

▶ Terzo Addendum all'Accordo quadro 2016	Pag. 1
▶ Cambio di appalto. Recupero del "ticket licenziamento"	Pag. 5
▶ Incentivi assunzione donne	Pag. 7
▶ Lavoro accessorio. Faq ministeriali	Pag. 10
▶ Conciliazione vita-lavoro. Bando	Pag. 12
▶ Autorizzazione all'installazione di impianti Gps	Pag. 26

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

▶ Controlli difensivi del datore di lavoro	Pag. 27
--	---------

Estinzione del rapporto di lavoro

▶ Licenziamento per giustificato motivo oggettivo	Pag. 27
---	---------

In primo piano

RAPPORTI DI LAVORO

Sottoscritto il terzo Addendum all'Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016

È stato sottoscritto il 16 dicembre u.s., in sede di Commissione regionale per le politiche del lavoro, tra Regione Lombardia, Confcommercio Lombardia e le altre Parti Sociali, il terzo l'Addendum all'Accordo Quadro sull'utilizzo della quota del 50%.

Il terzo Addendum sostituisce integralmente gli Addendum all'Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti il 27 ottobre 2016 ed il 21 novembre 2016 (Lavoronews n. 75/2016 e n. 80/2016).

A seguito delle indicazioni del Ministero del Lavoro, anche per l'anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale (FIS) possono scegliere alternativamente di accedere alla CIGD o alle prestazioni previste dal Fondo. ▶

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Il terzo Addendum prevede la possibilità di accedere ai trattamenti di CIGD anche da parte di:

- datori di lavoro non imprenditori;
- apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa;
- aziende con un numero di addetti superiore alle 5 unità che siano escluse dalla possibilità di accesso ai trattamenti di CIGO/CIGS.

Il periodo di cassa integrazione in deroga dovrà avere inizio nell'anno 2016 e potrà protrarsi nell'anno 2017 senza possibilità di frazionamento e non potrà eccedere un periodo complessivo massimo pari a 182 giorni comprensivo dei periodi richiesti/autorizzati nell'anno 2016.

- **TERZO ADDENDUM all'Accordo quadro ammortizzatori sociali sottoscritto il 16 dicembre 2016. Utilizzo della riserva del 50% ex art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185**

Visti:

- L'art. 44, comma 6, del D.lgs. 14 settembre 2015 n.148 che prevede, per l'anno 2015, che le Regioni e le Province autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.l. 1° agosto 2014, n.83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite;
- L'art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, tra l'altro, per l'anno 2016, prevede che le Regioni e le Province autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 83473/14, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite;
- L'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia - anno 2016 sottoscritto tra Regione Lombardia e Parti Sociali lombarde il 12 gennaio 2016;
- Gli Addendum all'Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre e il 21 novembre 2016;

Visti in particolare:

- L'art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro;
- La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016;
- Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni;
- La circolare INPS n.217 del 13/12/2016;

Considerato che:

- Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione;
- La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia;
- Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall'Istituto;
- Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017;

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

- L'Accordo Quadro 2016, nell'ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell'anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra;
- In relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l'istituzione del Fondo di integrazione salariale (Fis) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell'anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all'integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti;

Atteso che il presente Addendum sostituisce integralmente gli Addendum all'Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna;

Tutto ciò premesso

Le parti convengono di ricorrere all'utilizzo della quota di riserva prevista dall'art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:

- Aziende che, a seguito dei controlli operati da INPS successivamente alla decretazione, risultano con matricole sospese o cessate;
- Aziende che hanno presentato la domanda oltre il termine dei 20 giorni e oltre il periodo di CIGD richiesto, in presenza di giorni decretabili al netto delle decurtazioni operate in base all'art. 2 comma 7 del D.l. n. 83473/14;
- Aziende, ivi comprese le aziende in procedura concorsuale o in liquidazione, che non siano in grado di documentare espressamente la certezza della continuità aziendale ed occupazionale, ma per le quali sia evidenziata (e comprovabile) la continuazione di azioni concrete volte a perseguirle, anche attraverso la cessione o l'affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa;
- Aziende con un numero di addetti non superiore alle 5 unità che siano escluse dalla possibilità di accesso ai trattamenti di Cigo/Cigs;
- Datori di lavoro non imprenditori;
- Apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa;
- Aziende con un numero di addetti superiore alle 5 unità che siano escluse dalla possibilità di accesso ai trattamenti di Cigo/Cigs;

Per le tipologie c), d) e) f) e g) il periodo di CIGD autorizzato dovrà avere inizio nell'anno 2016, potrà protrarsi nell'anno 2017 senza possibilità di frazionamento e non potrà eccedere un periodo massimo di 6 mesi (pari a 182 giorni) comprensivo dei periodi richiesti/autorizzati anno 2016.

Gli accordi di Cigid stipulati in sede sindacale ai sensi del presente Addendum, dell'Addendum del 27 ottobre e dell'Addendum del 21 novembre non possono essere sottoscritti, né prevedere una decorrenza del trattamento, in data antecedente alla data di sottoscrizione degli Addendum medesimi.

Detti accordi devono essere sottoscritti entro il 31/12/2016 e prevedere l'inizio del trattamento di Cigid entro la stessa data.

Il mancato rispetto dei termini precisati ai paragrafi precedenti comporterà la non ammissibilità e la reiezione della relativa domanda di intervento.

Le aziende di cui alla tipologia c) dovranno produrre la documentazione relativa ad azioni attivate per la cessione o per l'affitto, anche parziale, dell'azienda condizionati al mantenimento dei rapporti di lavoro con il personale in forza.

Inoltre, per tale tipologia di aziende, la consultazione sindacale dovrà concludersi con l'esame congiunto in sede pubblica presso l'Agenzia regionale per l'istruzione, formazione e lavoro (Arifl), ufficio competente individuato dalla Regione Lombardia per l'esame congiunto della situazione aziendale.

In tal caso il datore di lavoro potrà procedere alla sospensione dei lavoratori a partire dalla data dell'esame congiunto.

Le aziende che abbiano precedentemente concluso la consultazione sindacale in sede pubblica prevista nell'Addendum sottoscritto il 27 ottobre 2016 ed intendano avvalersi delle nuove possibilità disposte dall'Addendum del 21 novembre 2016 devono richiedere un nuovo esame congiunto in sede pubblica.

L'esame congiunto andrà chiesto ad Arifl al seguente indirizzo Pec: arifl@pec.regione.lombardia.it.

Le autorizzazioni inerenti alla concessione della cassa integrazione guadagni in deroga saranno emesse nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Si esclude fin d'ora il concorso di risorse regionali per la copertura dei trattamenti per le domande che non potranno essere autorizzate nel limite del 50% delle risorse attribuite dallo Stato secondo quanto disposto dall'art. 44, comma 6-bis, del Dlgs n. 148/2015 e successive modifiche.

Non è prevista alcuna estensione delle possibilità di accesso alla mobilità in deroga rispetto a quelle già previste nell'Accordo quadro 2016 sottoscritto tra Regione Lombardia e parti sociali lombarde il 12 gennaio 2016.

Per quanto non disciplinato dal presente Addendum restano in essere tutti i criteri previsti nell'Accordo quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016.

Presentazione delle domande per i trattamenti con inizio sospensioni nel 2016 che si protraggono nel 2017

In base alle nuove procedure Inps - circolare n. 217 del 13/12/2016 - le domande devono essere presentate esclusivamente alla Regione (e non all'Inps).

La Regione comunicherà, attraverso i canali istituzionali (il sito regionale www.lavoro.regione.lombardia.it e la pagina avvisi del sistema "Finanziamenti on line") la data di apertura del sistema informativo dopo i necessari adeguamenti delle procedure.

Le aziende pertanto sono tenute a verificare, a partire dal 27 dicembre, direttamente sul sistema informativo "Finanziamenti on line" o sul sito regionale, la data di apertura del sistema informativo stesso.

Considerato che, di norma, le domande devono essere presentate alla Regione entro il termine di 20 giorni dall'inizio delle sospensioni e tenuto conto dei necessari adeguamenti del sistema informativo il termine perentorio per la presentazione delle domande alla Regione è fissato al 19 gennaio 2017.

Le domande eventualmente ed erroneamente presentate a Inps non verranno prese in considerazione (né rispetto ai termini di presentazione, né rispetto all'ammissibilità). Le imprese richiedenti sono tenute a inviare comunque la domanda alla Regione nei termini sopra indicati.

Le aziende che hanno presentato domanda di Cig in deroga ai sensi dell'Accordo quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 per un periodo, entro il limite dei 91 giorni, fino al 31/12/2016 e hanno la necessità di proseguire i trattamenti nel 2017, devono richiedere la riparametrazione della domanda già presentata al fine di escludere la sovrapposizione dei periodi di cassa, tenuto conto che la successiva domanda deve comunque comprendere un periodo almeno di un giorno di sospensione nell'anno 2016.

La Regione dispone il documento di regole operative in applicazione del presente Addendum e il modello standard per la sottoscrizione degli accordi sindacali comunicati attraverso le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali e i canali istituzionali (il sito regionale www.lavoro.regione.lombardia.it, la pagina avvisi del sistema "Finanziamenti on line"). Le aziende sono tenute a tenerne conto per la sottoscrizione degli accordi e per la presentazione delle domande.

Recupero “ticket licenziamento” 2016 in caso di cambio d'appalto

L'Inps, con messaggio n. 4269 del 24 ottobre 2016, rende noto che, anche per l'anno 2016, i datori di lavoro che hanno versato il contributo di licenziamento in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali abbiano fatto seguito assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, potranno recuperare tale importo.

- MESSAGGIO INPS n. 4269 del 24-10-2016. **Esclusione dall'obbligo di versamento del contributo di licenziamento, di cui all'art. 2, co. 34, legge n. 92/2012, per l'anno 2016. Modalità di recupero del contributo eventualmente pagato. Esonero dall'obbligo di versamento del contributo di licenziamento nei casi di risoluzione dei rapporti di lavoro del personale addetto agli impianti di distribuzione di gas naturale, nei casi di sostituzione del soggetto gestore (art. 2 D.i. del 21 aprile 2011).**

Premessa

L'articolo 2, co. 34, della legge 92/12, ha disposto, per il periodo 2013 – 2015, l'esclusione dall'obbligo di versamento del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dall'art. 2, co. 31 della stessa, nei seguenti casi:

- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai Ccnll;
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

1. Art. 2 co. 34, legge n. 92/2012 – Anno 2016

La legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all'art. 2–quater, ha modificato il testo dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituendo alle parole “Per il periodo 2013-2015” quelle “Per il periodo 2013-2016”: parallelamente, per la copertura delle minori entrate derivanti da detta disposizione, il medesimo comma ha previsto uno stanziamento, pari a 38 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Per effetto di tale disposizione, anche nell'anno 2016, per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato rientranti nei casi contemplati dal richiamato comma 34 dell'art. 2, legge n. 92/2012, era continuato ad essere escluso l'obbligo di versamento del contributo di cui all'art. 2, co. 31 della medesima legge.

Beneficiano della predetta esclusione anche i datori di lavoro che abbiano proceduto ad effettuare licenziamenti nel periodo 1.1.2016 – 26.2.2016, ancorché l'art. 2-quater abbia acquistato efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge n. 21/2016 (27.2.2016), per effetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tale interpretazione è suffragata sia dal tenore letterale del novellato art. 2, co. 34, legge n. 92/2012, che ridefinisce il periodo temporale di efficacia dell'esclusione dall'obbligo contributivo in argomento estendendola, in via generale, all'anno 2016, sia dalla previsione di uno specifico finanziamento, per la copertura delle minori entrate che nell'anno 2016 deriveranno dalla proroga dell'esclusione dall'obbligo di versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012.

2. Decreto Interministeriale Mef/MIps del 21 aprile 2011. Risoluzione rapporti di lavoro del personale addetto agli impianti di distribuzione di gas naturale nei casi di sostituzione del soggetto gestore (art. 2 D.I. del 21 aprile 2011). Esonero dall'obbligo di versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012 (interpello Dgai MIps 12/2015)

Con istanza di interpello ex art. 9, Dlgs n. 124/2004, FederUtility ha chiesto chiarimenti in ordine alla disciplina concernente la tutela occupazionale relativa al personale delle aziende di distribuzione del gas naturale, nei casi di sostituzione del soggetto gestore del servizio di distribuzione, recata dall'art. 2 del decreto interministeriale Mef/MIps del 21 aprile 2011.

In particolare la predetta associazione ha chiesto se, in caso di risoluzione dei rapporti di lavoro del personale addetto agli impianti e di quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto, il soggetto gestore uscente sia o meno tenuto al versamento del contributo di licenziamento ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012.

Al riguardo, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha osservato come l'art. 2 del Di 21 aprile 2011 garantisca una concreta tutela occupazionale attraverso il passaggio diretto ed immediato del personale interessato dal gestore uscente a quello subentrante, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati.

In tale fattispecie – secondo il predetto dicastero – verificandosi un passaggio diretto ed immediato di personale alle dipendenze del gestore subentrante, viene meno il presupposto fondamentale per il riconoscimento dell'Aspi (oggi Naspi) – cioè lo stato di disoccupazione involontaria - con conseguente esclusione dall'obbligo di versamento del cosiddetto contributo di licenziamento. Infatti l'art. 2, co. 31, fa sorgere in capo al datore di lavoro l'obbligo di corrispondere il predetto contributo di licenziamento "nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'Aspi".

Le suddette causali vanno identificate negli eventi di disoccupazione involontaria, tenuto conto che l'Aspi (oggi Naspi) viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (cfr. art. 19, Dlgs n. 150/2015).

Per le ragioni sopra richiamate, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è espresso nel senso che la risoluzione dei rapporti di lavoro disciplinata dall'art. 2 Di 21 aprile 2011, non determinano in capo al gestore uscente l'obbligo di versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012 (v. interpello Dgai Mlps 12/2015).

Per il recupero del contributo in argomento, eventualmente versato dai datori di lavoro, pur in relazione a risoluzioni di rapporti di lavoro ai sensi del ripetuto art. 2, Di 21 aprile 2011, si rimanda al punto 3.1

3. Istruzioni operative. Compilazione flusso Uniemens

Ai fini della corretta gestione delle fattispecie di esonero dall'obbligo di versamento del contributo per le interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ex art. 2, co. 34, legge n. 92/2012, di cui al punto 1, anche per l'anno 2016, i datori di lavoro interessati valorizzeranno in <DenunciaIndividuale>, l'elemento <Cessazione>, indicando in <GiornoCessazione> il giorno dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, e nell'elemento <TipoCessazione> i codici cessazione, già in uso, "1M" ovvero "1N".

Relativamente alla fattispecie di cui al punto 2, i datori di lavoro che abbiano risolto i rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 2 del Di 21.4.2011, valorizzeranno in <DenunciaIndividuale>, l'elemento <Cessazione>, indicando in <GiornoCessazione> il giorno dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, e nell'elemento <TipoCessazione> il codice cessazione di nuova istituzione "1P" avente il significato di "licenziamento per cambio gestore ex art. 2, Di 21.4.2011".

I datori di lavoro, che procederanno all'assunzione ex art. 2 Di 21.4.2011, valorizzeranno in <DenunciaIndividuale>, l'elemento <Assunzione>, indicando in <GiornoAssunzione> il giorno dell'avvenuto inizio del rapporto di lavoro, e nell'elemento <TipoAssunzione> il codice assunzione di nuova istituzione "1P" avente il significato di "assunzione per cambio gestore ex art. 2, Di 21.4.2011".

3.1. Modalità di recupero del contributo eventualmente pagato

Per il recupero del contributo eventualmente pagato nel periodo dal 1° gennaio 2016 alla data di pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro utilizzeranno la procedura delle regolarizzazioni Uniemens. Analoga procedura di regolarizzazione Uniemens, dovrà essere utilizzata dai datori di lavoro per il recupero del contributo di licenziamento eventualmente già versato, ma non dovuto in relazione alle risoluzioni di rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 2 Di 21.4.2011.

Individuati i settori e le professioni per gli incentivi all'assunzione di donne

Il ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto interministeriale del 27 ottobre 2016 con il quale individua, per l'anno 2017, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione di cui all'articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012.

L'incentivo, pari alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e di durata variabile in relazione alla tipologia di assunzione (a tempo indeterminato, a tempo determinato, trasformazione a tempo indeterminato), trova applicazione in relazione alle assunzioni di donne ovunque residenti e di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

► DECRETO del ministero del Lavoro di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2016.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 1 (Principi generali dell'attività amministrativa) - il quale dispone che l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza - 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) - che subordina l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare l'articolo 12 (Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale) comma 1 - il quale prescrive la pubblicazione, secondo le modalità previste, di ogni atto amministrativo che dispone su l'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi e i procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse;

Visto l'articolo 57 del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 il quale dispone che il regolamento (Ce) n. 800/2008 è abrogato;

Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del See) e in particolare l'articolo 2 (Definizioni), punto 4, lett. f), che, in sede di definizione delle categorie di lavoratori cosiddetti svantaggiati, fa riferimento, tra l'altro, all'essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato";

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e in particolare l'articolo 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro), comma 11, secondo cui "le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (Ce) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze";

Rilevata l'esigenza di individuare - anche ai fini previsti dall'art. 4, comma 11, della legge n. 92/2012 - la categoria di lavoratori svantaggiati indicata nell'art. 2, punto 18), lett. e), del regolamento (Ce) n. 800/2008, ora sostituito dall'articolo 2, punto 4, lett. f) del regolamento (Ue) n. 651/2014;

Visto il decreto 16 aprile 2013 - emanato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze - che demanda al presente, successivo decreto interministeriale l'individuazione dei suddetti settori e professioni per l'anno 2017;

Visti i decreti 2 settembre 2013, 22 dicembre 2014 e 13 ottobre 2015 - emanati dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze – con i quali sono stati individuati i settori e le professioni per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016;

Viste le risultanze acquisite dall'Istat, con nota prot. 17604 del 26 settembre 2016 DECRETA

Articolo unico

1. In attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del regolamento (Ue) n. 651/2014 - nonché ai fini previsti dall'articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 - col presente decreto vengono individuati, per il 2017, i settori e professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat in relazione alla media annua del 2015. I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B in allegato al presente decreto.

2. I settori e professioni dianzi individuati rilevano - limitatamente al settore privato - ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 per l'anno 2017. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (www.lavoro.gov.it). Roma, 27 ottobre 2016

Allegato A

**Settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna
che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna. Anno 2015***

SEZIONI ATECO 2007	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	Tasso di disparità
Agricoltura						
Agricoltura	312	116	429	72,9	27,1	45,7
Industria						
Costruzioni	791	73	864	91,5	8,5	83,1
Ind. estrattiva	30	3	33	91,4	8,6	82,8
Acqua e gestione rifiuti	195	32	227	85,8	14,2	71,6
Ind. energetica	84	24	108	78,1	21,9	56,2
Ind. manifatturiera	2.632	973	3.605	73,0	27,0	46,0
Servizi						
Trasporto e magazzinaggio	704	200	903	77,9	22,1	55,8
Servizi generali della PA	867	418	1.285	67,5	32,5	35,0
Informazione e comunicazione	284	144	427	66,4	33,6	32,8

* Il tasso di disparità medio è stato rilevato, per l'anno 2015, in misura pari al 9,8%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari a 12,3%. I settori che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati.

Allegato B
 Professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna
 che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna. Anno 2015*

PROFESSIONE (CP2011)	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	Tasso di disparità
92 - Sergenti, sovrintendenti e marescialli delle forze armate	98	-	98	99,9	0,1	99,8
74 - Conducenti di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento	629	8	637	98,7	1,3	97,4
61 - Artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici	563	8	570	98,7	1,3	97,4
62 - Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche	827	20	847	97,7	2,3	95,3
93 - Truppa delle forze armate	113	3	116	97,3	2,7	94,7
91 - Ufficiali delle forze armate	34	1	35	97,3	2,7	94,7
71 - Conducenti di impianti industriali	259	41	300	86,4	13,6	72,8
64 - Agricoltori e operai specializzati dell'agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia	109	18	127	86,0	14,0	71,9
31 - Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione	786	132	918	85,6	14,4	71,3
12 - Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende	98	17	115	85,4	14,6	70,7
84 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni	133	26	159	83,5	16,5	67,1
22 - Ingegneri, architetti e professioni assimilate	126	29	155	81,3	18,7	62,5
21 - Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali	128	39	167	76,6	23,4	53,2
13 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende	16	5	21	76,0	24,0	51,9
83 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca	236	86	322	73,4	26,6	46,8

63 - Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati	92	37	129	71,4	28,6	42,8
72 - Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio	445	213	658	67,6	32,4	35,3
73 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare	44	26	70	63,2	36,8	26,3
65 - Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo	253	161	414	61,1	38,9	22,1
11 - Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale	50	32	82	60,7	39,3	21,4
24 - Specialisti della salute	93	70	163	57,3	42,7	14,6
81 - Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi	735	562	1.297	56,7	43,3	13,4

* Il tasso di disparità medio è stato rilevato, per l'anno 2015, in misura pari al 9,8%. La soglia sopra la quale una professione è caratterizzata da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari a 12,3%. Le professioni che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportate.

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Le FAQ ministeriali sulle comunicazioni per lavoro accessorio (voucher)

Il ministro del Lavoro, con nota n. 20137 del 2 novembre 2016, fornisce indicazioni in relazione al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni lavoro accessorio.

In particolare:

- possibilità di indicare in un'unica comunicazione più prestazioni;
- la variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono;

- applicazione della maxi sanzione per lavoro “nero” nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività all’Inps, né la comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato,
- sede competente dell’Ispettorato individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione.

► NOTA n. 20137 del ministero del Lavoro del 2 novembre 2016. Comunicazioni lavoro accessorio – Faq.

Si trasmettono alcune risposte a quesiti pervenuti a questa Direzione in relazione al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni lavoro accessorio.

FAQ VOUCHER

1) Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l’attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì i committenti non agricoli o professionisti devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno ovvero possono effettuare un’unica comunicazione?

Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.

2) I datori di lavoro agricoli come devono effettuare la comunicazione?

La comunicazione per i datori di lavoro agricoli presenta contenuti parzialmente diversi rispetto a quella degli altri committenti. Può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale “fino a tre giorni” e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività.

3) Per il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – occorre effettuare due comunicazioni distinte oppure risulta sufficiente un’unica comunicazione?

È sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.

4) Le variazioni e/o modifiche devono essere comunicate almeno sessanta minuti prima delle attività cui si riferiscono?

La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi:

- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa;
- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
- se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
- se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore;
- se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.

5) La mancata comunicazione delle variazioni viene sanzionata con la medesima sanzione prevista per la mancata comunicazione?

Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell'obbligo di comunicare entro 60 minuti dall'inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui all'articolo 49, comma 3, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dà luogo, pertanto, all'applicazione della relativa sanzione.

6) Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell'Inps né la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro si procede esclusivamente con il provvedimento di maxi sanzione per lavoro "nero" oppure occorre contestare anche la mancata comunicazione?

Si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla prima.

7) I soggetti che, pur in possesso di partita Iva, non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, Onlus ecc.) devono effettuare la comunicazione alla Dtl competente per territorio?

No. I soggetti indicati e gli altri soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, ma devono provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell'Inps.

8) La comunicazione può essere effettuata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato per conto dell'impresa?

Sì. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della L. n. 12/1979 possono effettuare le comunicazioni in questione per conto dell'impresa ferma restando, come richiesto dalla circ. n. 1/2016 dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'indicazione anche nell'oggetto della e-mail del codice fiscale e della ragione sociale dell'impresa utilizzatrice dei voucher.

9) Ogni comunicazione deve riguardare un singolo lavoratore al massimo?

No, le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.

10) Qual è la sede competente dell'Ispettorato dove inviare la comunicazione?

È quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l'adempimento dell'obbligo.

Bando "Conciliare conviene a micro e piccole imprese"

Ats città metropolitana di Milano (ex Asl) ha pubblicato un bando rivolto alle imprese fino a 50 dipendenti, operanti nell'area delle province di Milano e Lodi, che attivano azioni di conciliazione famiglia-lavoro per i propri dipendenti.

Finalità del bando

Le imprese dovranno stipulare (singolarmente o in rete) convenzioni o contratti di fornitura di servizi con soggetti terzi, finalizzati a rispondere alle esigenze di conciliazione vita-lavoro dei propri lavoratori e lavoratrici (es. servizi di cura, servizi salvatempo, disbrigo pratiche, trasporto, ecc.).

Nel caso in cui l'impresa offrisse ai propri lavoratori tali servizi per la prima volta, dovrà documentare che le condizioni proposte siano di maggior vantaggio (sconto e/o servizi aggiuntivi) rispetto alle condizioni che il soggetto erogatore prevede per la fornitura degli stessi servizi ad aziende non convenzionate o con altri contratti.

Nel caso, invece, fosse già in essere una convenzione o un contratto di fornitura per i servizi oggetto del bando, la convenzione/contratto di fornitura per la partecipazione al bando dovrà prevedere condizioni migliorative (in termini di prezzo e/o di modalità di fruizione dei servizi), rispetto alle condizioni previste nella convenzione o nel contratto di fornitura già in essere tra le parti.

La convenzione o il contratto di fornitura dovranno avere durata di almeno 12 mesi, ad eccezione per i servizi che per loro natura hanno durata inferiore.

Risorse disponibili

Le risorse ammontano complessivamente a € 60.000.

Entità del contributo

N° aziende che sottoscrivono la convenzione o il contratto di fornitura	Contributo per adesione all'avviso e sottoscrizione della prima convenzione o contratto	Contributo per ogni convenzione o contratto sottoscritto oltre il primo	Contributo massimo ottenibile da ogni azienda
1	1.200	400	2.000
2	1.500	500	3.000
3 (o più)	2.200	600	4.000

Presentazione della domanda

La documentazione, firmata dal legale rappresentante potrà essere presentata all'Ats della città metropolitana di Milano:

- per le aziende che non hanno beneficiato di finanziamenti nell'ambito dei Piani territoriali di conciliazione 2014-2016: dal 4 novembre 2016 e sino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- per le aziende che hanno beneficiato di finanziamenti nell'ambito del Piani territoriali di conciliazione 2014-2016: dal 4 dicembre 2016 e salvo esaurimento delle risorse.

► **BANDO "Conciliare conviene a micro e piccole imprese". Contributi alle aziende che attivano convenzioni o contratti di fornitura di servizi per la conciliazione vita-lavoro.**

1. Finalità del bando

Ats città metropolitana di Milano, nell'ambito del Piano territoriale di conciliazione per il biennio 2014-2016 intende supportare le micro e piccole imprese (fino a 50 dipendenti) della propria area territoriale nell'intraprendere e sperimentare azioni di conciliazione a favore dei lavoratori e delle lavoratrici.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Per accedere al contributo economico previsto dal presente bando, le micro e piccole imprese dovranno stipulare (singolarmente o in rete) convenzioni o contratti di fornitura di servizi con soggetti terzi finalizzati a rispondere alle esigenze di conciliazione vita-lavoro dei propri lavoratori e lavoratrici (es. servizi di cura, servizi salvatempo, disbrigo pratiche, trasporto, ecc.).

Il presente bando vede tra le sue finalità, in coerenza con gli obiettivi regionali enunciati nel Dduo n. 2058 dell'11 marzo 2014, anche quella della promozione del dialogo tra le parti sociali con l'obiettivo di sviluppare, nei confronti delle aziende aderenti, una sensibilizzazione e formazione rispetto alla contrattazione di II livello.

2. Obiettivi specifici

- Favorire la stipula di convenzioni o di contratti di fornitura tra micro e piccole imprese ed erogatori di servizi finalizzati a co-progettare soluzioni di conciliazione vita-lavoro vantaggiose per le imprese stesse e per i lavoratori e lavoratrici;
- Promuovere e sostenere la creazione di reti di micro e piccole imprese sul tema dei bisogni di conciliazione famiglia lavoro;
- Stimolare la progettazione condivisa fra aziende ed erogatori di servizi nell'individuare soluzioni di conciliazione condivise e sostenibili nel tempo.

3. Risorse disponibili

Il budget a disposizione per il presente bando ammonta complessivamente a € 60.000,00.

4. Soggetti che possono presentare la domanda

Possono presentare domanda per accedere ai contributi le micro e piccole imprese (Mpi) in forma singola o in aggregazione tra esse.

Per poter partecipare al bando l'impresa dovrà presentare, singolarmente o in aggregazione con altre micro e piccole imprese, almeno una convenzione o un contratto di fornitura con un ente erogatore per l'offerta di servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ai propri dipendenti.

Per partecipare al bando le imprese devono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:

- avere sede legale e/o operativa nel territorio di competenza dell'Ats della città metropolitana di Milano;
- essere iscritte e attive al Registro imprese della Camera di commercio territorialmente competente, ovvero con richiesta di iscrizione già presentata al Registro delle imprese e in corso di registrazione da parte della competente Camera di commercio;
- essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
- non essere in stato di liquidazione e non essere sottoposte a procedura concorsuale, in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del Dlgs 6/9/2011, n. 159;
- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia e urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomini e donne e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro;
- possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di Inps e Inail;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, con particolare attenzione alla tutela della gravidanza;
- aver aderito alla rete territoriale conciliazione famiglia lavoro dell'Ats città metropolitana di Milano tramite sottoscrizione di apposito modulo (che può essere fornito dalla sede ex Asl di riferimento).

5. Entità del contributo

L'entità del contributo riconosciuto ad azienda per la messa a disposizione dei propri dipendenti dei servizi attraverso convenzione o contratto di fornitura è pari a:

N° aziende che sottoscrivono la convenzione o il contratto di fornitura	Contributo per adesione all'avviso e sottoscrizione 1° convenzione o contratto	Contributo per ogni convenzione o contratto sottoscritto oltre il primo	Contributo massimo ottenibile da ogni azienda
1	€ 1 .200,00	€ 400,00	€ 2.000,00
2	€ 1 .500,00	€ 500,00	€ 3.000,00
3 (o più)	€ 2 .200,00	€ 600,00	€ 4.000,00

6. Oggetto della convenzione o del contratto di fornitura di servizi

Le imprese che intendono partecipare dovranno disporre singolarmente o congiuntamente di una convenzione o di un contratto con un soggetto erogatore che preveda la fornitura di servizi di conciliazione tempi di vita e di lavoro ai propri dipendenti (vedi elenco allegato n. 5).

Nel caso in cui l'impresa, in precedenza alla sottoscrizione della convenzione/contratto presentato per il corrente bando, non avesse posto a disposizione dei propri dipendenti i servizi convenzionati, dovrà documentare che le condizioni della loro attuale disponibilità siano di maggior vantaggio (sconto e/o servizi aggiuntivi) rispetto alle condizioni che il soggetto erogatore prevede per la fornitura degli stessi servizi ad aziende non convenzionate o con altri contratti.

Nel caso fosse già in essere tra l'impresa e l'erogatore una convenzione o un contratto di fornitura per servizi oggetto del presente bando, la convenzione/contratto di fornitura per la partecipazione al bando dovrà prevedere condizioni migliorative (in termini di prezzo e/o di modalità di fruizione dei servizi), rispetto alle condizioni previste nella convenzione o nel contratto di fornitura già in essere tra le parti.

La convenzione o il contratto di fornitura dovranno avere durata di almeno 12 mesi, a eccezione per i servizi che per loro natura hanno durata inferiore (es. centri estivi o attività svolte durante periodi di chiusura delle scuole).

L'erogatore del servizio oggetto della convenzione o del contratto di fornitura dovrà possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritto e attivo al Registro imprese della Camera di commercio territorialmente competente, ovvero con richiesta di iscrizione già presentata al Registro delle imprese e in corso di registrazione da parte della competente Camera di commercio;
- non essere in stato di liquidazione e non essere sottoposto a procedura concorsuale, in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del Dlgs 6/9/2011, n. 159;
- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomini e donne e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro;
- possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di Inps e Inail;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, con particolare attenzione alla tutela della gravidanza;
- aver aderito alla rete territoriale conciliazione famiglia lavoro dell'Ats Milano città metropolitana tramite sottoscrizione di apposito modulo (che può essere fornito dalla sede ex Asl di riferimento).

L'individuazione del tipo di servizio oggetto della convenzione o del contratto di fornitura deve rispondere ad effettive esigenze dei lavoratori e pertanto le Mpi beneficiarie del contributo dovranno rilevare i bisogni di conciliazione dei propri

dipendenti e descriverli sinteticamente nella domanda di ammissione. Per la rilevazione dei bisogni dei dipendenti le Mpi potranno valutare l'opportunità del coinvolgimento delle Rsu ove presenti.

7. Modalità e tempi di presentazione della domanda

Per poter beneficiare del contributo di cui al punto 5, le imprese dovranno:

- rilevare le esigenze di conciliazione vita-lavoro dei propri dipendenti e, sulla base di queste, stipulare convenzioni o contratti di fornitura con erogatori di servizi per dare risposta alle esigenze rilevate;
- presentare all'Ats della città metropolitana di Milano la documentazione sotto elencata;
- partecipare all'incontro di monitoraggio che si terrà entro marzo 2017 presso l'Ats della città metropolitana di Milano di cui al punto 9.

Documentazione richiesta:

- domanda di contributo (allegato n. 1)
- autocertificazione dell'impresa (allegato n. 2), una per impresa
- autocertificazione dell'ente erogatore dei servizi (allegato n. 3)
- contratto/i di fornitura o convenzione/i (utilizzabile l'allegato n. 4 o un altro format con caratteristiche analoghe)
- modulo adesione alle rete territoriale di conciliazione di tutti i soggetti coinvolti, siano essi imprese o enti erogatori (compilata su apposito modulo che può essere fornito dalla sede ex Asl del territorio di riferimento).

La documentazione, firmata dal legale rappresentante potrà essere presentata all'Ats della Città metropolitana di Milano:

- per le aziende che non hanno beneficiato di finanziamenti nell'ambito dei Piani territoriali di conciliazione: dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito di Ats Città metropolitana Milano: www.ats-milano.it e sino a esaurimento delle risorse disponibili;
- per le aziende che hanno beneficiato di finanziamenti nell'ambito dei Piani territoriali di conciliazione: dal 30esimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito Ats e salvo esaurimento delle risorse.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata, a pena di esclusione tramite:

- consegna a mano presso il Protocollo di Corso Italia 19, 20122, Milano
- invio raccomandata con ricevuta di ritorno intestata a Ats della città metropolitana di Milano - Corso Italia 19, 20122, Milano;
- invio mail con posta Pec all'indirizzo protocollogenerale@pec.ats-milano.it ⁽¹⁾

L'ammissione al contributo sarà subordinata alla verifica formale della correttezza e completezza di tutta la documentazione presentata. Tale verifica verrà effettuata dall'Ats della città metropolitana di Milano entro un mese dalla data di presentazione della domanda.

8. Monitoraggio

Il monitoraggio verrà effettuato in occasione di un incontro tra le aziende beneficiarie del contributo economico che verrà promosso dall'Ats città metropolitana di Milano entro il mese di marzo 2017. In tale occasione le aziende saranno chiamate a compilare un breve questionario e a partecipare ad un momento di confronto sui vantaggi ottenuti con l'introduzione dei servizi attivati tramite la stipula delle convenzioni o dei contratti di fornitura (ad esempio diminuzione delle assenze, minor utilizzo di permessi per motivi di conciliazione vita lavoro, diminuzione delle giornate di ferie, ecc.).

Nota

(1) Saranno accettati solo i file trasmessi sugli indirizzi Pec corrispondenti alle seguenti estensioni: pdf, pdfa, xml, jpeg, e medesimi formati firmati digitalmente .p7m. Saranno respinti i file con estensioni diverse da quelle elencate nonché cartelle o file .zip, o .zip.p7m, .tiff ecc. Gli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) possono ricevere e-mail esclusivamente da indirizzi di posta elettronica certificata (Pec). In caso non si disponga di una propria casella Pec potranno essere utilizzati gli indirizzi di e-mail ordinarie.

9. Supporto tecnico da parte di Ats Città metropolitana di Milano

L'Ats Città metropolitana di Milano per il tramite delle reti territoriali di conciliazione di Milano mette a disposizione un supporto tecnico rivolto alle aziende che intenderanno candidarsi al presente avviso per supportarle nella fase di predisposizione e presentazione della documentazione. In particolare le aziende potranno rivolgersi per eventuali informazioni:

- **territorio delle Asst di Milano e Milano Nord**
all'Agenzia per la conciliazione
il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
al numero: 02/5782063
mail: conciliazione@ats-milano.it
- **territorio delle Asst Rhodense e Ovest Milanese**
all'ufficio sede di Parabiago
il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
ai numeri 0331498426 -0331498666 (Nicoletta Albergo - Clara Sabatini)
mail: nalbergo@ats-milano.it; csabatini@ats-milano.it
- **territorio della Asst Melegnano e della Martesana**
agli uffici Uoc Solidarietà e Sussidiarietà – sede di San Donato Milanese
il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
ai numeri 0292655902 – 0292655904 (Francesca Bedoni - Elena Facchinetti)
mail: fbedoni@ats-milano.it; efacchinetti@ats-milano.it
- **territorio della Asst di Lodi**
all'ufficio Terzo Settore, Conciliazione e Bandi regionali - sede di Lodi
il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
ai numeri 0371 5874447 – 5872738 (Silvana Nicola - Paola Peviani)
mail: snicola@ats-milano.it; ppeviani@ats-milano.it

10. Erogazione del contributo

Per le domande ammesse a contributo, il finanziamento verrà erogato con le seguenti modalità:

- 70% a seguito della ammissione al contributo;
- 30% ad aprile 2017, previa partecipazione di un referente aziendale all'incontro di monitoraggio organizzato dall'Ats della città metropolitana di Milano entro marzo 2017.

11. Ruolo reti territoriali di conciliazione

Tutti i soggetti di rappresentanza che aderiscono alle reti territoriali, e in particolare le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali delle micro e piccole imprese alla luce delle finalità del presente bando (punto 1), sono coinvolti attivamente in tutte le fasi di promozione del presente avviso, incluso il supporto alle imprese in fase di candidatura e il monitoraggio dei progetti.

12. Inammissibilità

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al punto 3, "Soggetti che possono presentare domanda", non sono ammesse le domande che:

- 1) sono prive degli allegati di cui al punto 8 "Modalità di presentazione della domanda"
- 2) saranno inviate dopo l'esaurimento dei fondi a disposizione.

13. Informazioni

Tutta la modulistica è reperibile sul sito www.ats-milano.it

► BANDO "Conciliare conviene a micro e piccole imprese".

Ats Città metropolitana di Milano, nell'ambito del Piano territoriale di conciliazione per il biennio 2014-2016, intende supportare le micro e piccole imprese della propria area territoriale nell'intraprendere e sperimentare azioni di conciliazione a favore dei lavoratori e delle lavoratrici.

• **A che è rivolto il presente bando?**

A tutte le micro e piccole imprese (fino a 50 dipendenti) operanti nell'area territoriale dell'Ats della Città metropolitana di Milano (province di Milano e di Lodi).

• **Cosa possono ottenere le imprese partecipando al bando?**

Un contributo economico variabile, da un minimo di € 1.200 fino ad un massimo di € 4.000, che verrà calcolato sulla base del numero di aziende e del numero di convenzioni o contratti sottoscritti.

• **In che modo le aziende possono ottenere il contributo economico?**

Le imprese che intendono partecipare dovranno sottoscrivere, singolarmente o in rete (almeno 2 aziende), una o più convenzioni/contratti per la fornitura di servizi di conciliazione tempi di vita e di lavoro ai propri dipendenti. La convenzione o il contratto di fornitura dovranno essere presentati, congiuntamente alla domanda di adesione al bando, all'Ats della città metropolitana di Milano.

• **Quali posso essere i servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro oggetto delle convenzioni o contratti?**

Al bando è allegato un elenco, esemplificativo e non esaustivo, di servizi che possono essere oggetto della convenzione o del contratto di fornitura e che dunque possono dar diritto all'ottenimento del contributo economico.

• **Entro quando deve essere presentata la domanda di partecipazione al bando?**

- per le aziende che non hanno beneficiato di finanziamenti nell'ambito dei Piani territoriali di conciliazione 2014-2016: dal 4 novembre 2016 e sino a esaurimento delle risorse disponibili;
- per le aziende che hanno beneficiato di finanziamenti nell'ambito dei Piani territoriali di conciliazione 2014-2016: dal 4 dicembre 2016 e salvo esaurimento delle risorse.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 281 - gennaio 2017
anno LVIII

**Organo d'informazione
e documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Marco Barbieri**

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 47/49
20121 Milano

PROPRIETA'
**Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza**

EDITRICE
Promo.Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 47/49
20121 Milano

PER LA PUBBLICITA'
marketing@unione.milano.it
Tel. 02 7750 372

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano
n. 4255 del 26-2-1957

Una copia euro 0,568

Allegato 1



Al Direttore Generale
 dell'ATS della Città Metropolitana di Milano
 Corso Italia 19
 20122 Milano

Oggetto: Domanda di contributo ai sensi del Bando "Conciliare conviene a mirco e piccole imprese"

- 1) Il sottoscritto
 rappresentante legale dell'impresa denominata.....
 forma giuridica.....
 Codice Fiscale.....Partita Iva.....
 Sede Legale Comune..... Prov.....Via.....n°.....
 Telefono.....e-mail/PEC.....

Con sede operativa nel territorio della ATS della Città Metropolitana di Milano al seguente indirizzo:

Via.....n°.....c.a.p.....Comune.....Prov.....
 Tel.....Fax.....e-mail.....

(Nota bene: ripetere l'anagrafica tante volte quante sono le imprese che partecipano alla sottoscrizione della convenzione o del contratto di fornitura di servizi)

CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare al bando "Conciliare conviene a micro e piccole imprese" per la concessione del contributo totale di €, a fronte della stipula di convenzione/i o contratto/i di fornitura con ente/i erogatore/i per l'offerta di servizi di conciliazione tempi di vita e di lavoro ai propri dipendenti.

DICHIARA/DICHIARANO

- l'intento di aderire alla rete territoriale della ATS della Città Metropolitana di Milano
- di aver effettuato la rilevazione dei bisogni dei propri dipendenti qui di seguito brevemente descritti:

.....

Allegano alla presente domanda:

- Autodichiarazione impresa (all. 2) (una per ogni impresa)
- Autodichiarazione ente erogatore servizio (all. 3) (una per ogni ente)
- Contratto/i di fornitura o convenzione/i (utilizzabile l'allegato n. 4 o un altro format con caratteristiche analoghe)
- Modulo adesione alle rete territoriale di conciliazione (uno per ciascun Soggetto sottoscrittore di convenzione, sia esso Impresa o Ente erogatore)

I sottoscritti sono a conoscenza che i dati sopra riportati saranno trattati, nel rispetto delle norme stabilite dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e comunque nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente, titolare del trattamento, congiuntamente a Regione Lombardia in riferimento al progetto

Data,.....

Firma del legale rappresentante
dell'impresa
(Indicare nome impresa)

.....

Firma del legale rappresentante
dell'impresa
(Indicare nome impresa)

.....

(Nota bene: ripetere le firme tante volte quanto sono le imprese che partecipano all'aggregazione)



Allegato 2

AUTOCERTIFICAZIONE IMPRESA

Il sottoscritto.....
 rappresentante legale dell'impresa denominata.....
 forma giuridica.....
 Codice Fiscale..... Partita Iva.....
 Sede Legale Comune..... Prov..... Via..... n°.....
 Telefono..... e-mail/PEC.....

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 76, DPR 445/2000), sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di avere sede legale e/o operativa nel territorio di competenza dell'ATS della Città Metropolitana di Milano;
- di essere iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, ovvero con richiesta di iscrizione già presentata al Registro delle Imprese e in corso di registrazione da parte della competente Camera di Commercio;
- di essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
- di non essere in stato di liquidazione e non essere sottoposta a procedura concorsuale, in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 679/2011 nr. 159;
- di operare nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomini e donne e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro;
- di possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, con particolare attenzione alla tutela della gravidanza.

Firma del legale rappresentante dell'impresa

.....

Data.....



Allegato 3

AUTOCERTIFICAZIONE FORNITORE

Il sottoscritto.....
 rappresentante legale dell'impresa denominata.....
 forma giuridica.....
 Codice Fiscale..... Partita Iva.....
 Sede Legale Comune..... Prov..... Via..... n°.....
 Telefono..... e-mail/PEC.....

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 76, DPR 445/2000), sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, ovvero con richiesta di iscrizione già presentata al Registro delle Imprese e in corso di registrazione da parte della competente Camera di Commercio;
- di non essere in stato di liquidazione e non essere sottoposta a procedura concorsuale, in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159;
- di operare nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomini e donne e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e della normativa in materia di autorizzazione al funzionamento di servizi socio-assistenziali ed educativi;
- di possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, con particolare attenzione alla tutela della gravidanza;

Firma del legale rappresentante
 dell'impresa/ente/cooperativa

.....

Inoltre, in caso di erogazione di servizi socio assistenziali, DICHIARA di possedere, per i servizi di natura sociale i requisiti di accreditamento e di qualità espressi dal territorio di riferimento.

Firma del legale rappresentante
 dell'impresa/ente/cooperativa

.....

Data

Sistema Socio Sanitario
 Regione
 Lombardia
 ATS Milano
 Città Metropolitana

Allegato 4

Convenzione per la fornitura di servizi di conciliazione tempi di vita e di lavoro

L'impresa _____
 con sede legale in via _____ a _____ (Prov. _____)
 P. I.V.A. _____ C.F. _____
 legalmente rappresentata da _____
 nato/a il _____ a _____
 C.F. _____

(Nota bene: ripetere l' anagrafica tante volte quante sono le imprese che partecipano all'aggregazione)

concorda/concordano di sottoscrivere a favore dei propri dipendenti e/o assimilati la presente convenzione
 con

l'impresa/ente/cooperativa _____
 con sede legale in via _____ a _____ (Prov. _____)
 P. I.V.A. _____ C.F. _____
 legalmente rappresentata da _____
 nato/a il _____ a _____
 C.F. _____

per l'erogazione di servizi di conciliazione tempi di vita e di lavoro a condizioni migliorative in termini di prezzo e/o di modalità di fruizione.

L'ente erogatore del servizio si impegna a fornire, a favore del personale delle sopraindicate imprese, servizi di conciliazione tempi di vita e di lavoro con le seguenti modalità (barrare una o entrambe le tipologie):

a condizioni economiche agevolate rispetto a quelle correntemente praticate, come di seguito riportato:

Tipologia di servizio	Prezzo al pubblico o precedentemente applicato	Prezzo convenzionato	Percentuale di sconto

con fruizione migliorativa per i lavoratori delle aziende convenzionate (es. servizi aggiuntivi, ampliamento orari di apertura, consegna a domicilio, ecc)



Allegato 4

(Descrivere nel dettaglio l'intervento/interventi oggetto della convenzione evidenziando le condizioni migliorative concordate e i vantaggi per la conciliazione vita-lavoro che si vogliono far ottenere ai lavoratori)

L'ente erogatore del servizio si impegna a fornire un report semestrale sul numero di lavoratori che hanno beneficiato del servizio previsto dalla presente convenzione.

La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Data _____

Firme:

Per l'impresa _____

Per l'impresa _____

Per l'ente erogatore _____

Elenco tipologia di servizi di conciliazione vita e di lavoro

I servizi rispetto ai quali è possibile attivare le convenzioni o i contratti di fornitura di servizi devono favorire la conciliazione vita-lavoro e quindi possono rientrare nelle seguenti categorie:

1. **Servizi di cura:** per questa tipologia di servizi è possibile stipulare convenzioni o contratti di fornitura di servizi salva reddito e/o salva tempo poiché per la loro natura questa tipologia di servizi in ogni caso è ascrivibile alla conciliazione vita-lavoro. Qui di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo:

- Asili nido
- Micronido
- Nidi Famiglia
- Baby sitter
- Trasporto scolastico
- Dopo scuola
- Centri diurni ricreativi durante nei periodi i cui la scuola è chiusa
- Colonie estive
- Assistenza domiciliare di persone adulte non auto sufficienti
- Assistenza domiciliare minori disabili
- Residenza per anziani
- Altro*

2. **Servizi salva tempo:** per questa tipologia di servizi non è sufficiente stipulare convenzioni o contratti di fornitura salva reddito (che prevedono solo una scontistica), ma bisogna prevedere una modalità di erogazione del servizio da parte del fornitori che vada incontro alle esigenze di conciliazione vita-lavoro (es. servizio lavanderia o stireria: il fornitore si impegna a ritirare e consegnare i capi in azienda).

Qui di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo:

- Disbrigo pratiche e posta
- Consegna spesa a domicilio o presso l'azienda in orario di lavoro
- Acquisto e consegna farmaci a domicilio o presso l'azienda in orario di lavoro
- Ritiro e consegna analisi cliniche presso il domicilio o in azienda in orario di lavoro
- Lavanderia
- Stireria
- Manutenzione della casa
- Trasporto casa-lavoro
- Altro*

* Per tutti i servizi non inseriti in elenco, l'ATS Città Metropolitana di Milano si riserva di valutare la coerenza con il bando "CONCILIARE CONVIENE A MICRO E PICCOLE IMPRESE"

Tutela dati personali: installazione di impianti Gps e procedura di autorizzazione

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con circolare n. 2 del 7 novembre 2016, ha precisato che l'installazione ed utilizzazione di impianti satellitari Gps montati su autoveicoli aziendali può avvenire solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Solo in casi particolari, qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire l'attuazione della prestazione lavorativa, senza i quali non potrebbe essere resa, o l'installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (per esempio, uso dei sistemi Gps per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00), tali sistemi diventano veri e propri strumenti di lavoro e pertanto non occorre acquisire nessuna autorizzazione preventiva.

► **CIRCOLARE n. 2 dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 7 novembre 2016. Indicazioni operative sull'utilizzazione di impianti Gps ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, L n. 300/1970.**

Con la presente si forniscono indicazioni circa la corretta lettura dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 – come novellato dall'art. 23 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 151 – per quanto attiene all'installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare Gps montate su autoveicoli aziendali, volte in particolare a chiarire se le stesse siano da considerare quali strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, come tali esclusi dalle condizioni e dalle procedure previste dal medesimo art. 4.

Sulla questione, acquisito il parere dell'ufficio legislativo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

L'art. 4, comma 2, della L n. 300/1970 stabilisce che le procedure autorizzatorie indicate dalla disposizione non si applicano "agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze".

Ciò posto, è pertanto necessario individuare quando l'installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare Gps sia strettamente funzionale a "(...) rendere la prestazione lavorativa (...)", tenuto conto che l'interpretazione letterale del disposto normativo porta a considerare quali strumenti di lavoro quegli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità sia stati posti in uso e messi a sua disposizione.

In linea di massima, e in termini generali, si può ritenere che i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento "aggiunto" agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l'esecuzione dell'attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

Ne consegue che, in tali casi, la fattispecie rientri nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell'art.4 L n. 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970 come modificato dall'art. 5, comma 2, Dlgs n. 185/2016).

Si evidenzia tuttavia, che solo in casi del tutto particolari - qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all'uso di tali strumenti), ovvero l'installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi Gps per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) – si può ritenere che gli stessi finiscano per "trasformarsi" in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell'art. 4 della L n. 300/1970, sia dall'intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge.

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Controlli difensivi del datore di lavoro

- Cass. sez. lav. 27 maggio 2015, n. 10955 (da Dir.&Prat.Lav. n. 10/16, pag. 675). Sono ammissibili i controlli difensivi occulti, anche a opera di personale estraneo all'organizzazione aziendale, qualora diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Resta ferma, in ogni caso, la necessaria esplicazione delle attività di accertamento mediante modalità non eccessivamente invasive, oltre che rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti, con le quali deve temperarsi l'interesse del datore di lavoro al controllo e alla difesa dell'organizzazione produttiva aziendale. In tale contesto è legittima l'attività di controllo posta in essere dal responsabile del personale, a ciò autorizzato dai vertici aziendali, consistita nella creazione di un falso profilo su un social network al fine di verificare la presenza su tale piattaforma del prestatore durante l'orario di lavoro. In quanto avente a oggetto non l'attività lavorativa propriamente detta e il suo esatto adempimento, bensì l'eventuale perpetrazione di comportamenti illeciti, già manifestati, da parte del dipendente. Il controllo difensivo, destinato pertanto a riscontrare e sanzionare un comportamento del prestatore idoneo a ledere il patrimonio aziendale, viene esercitato, dunque, ex post e sollecitato da episodi già occorsi (specificamente il riscontro della violazione da parte del dipendente della disposizione ambientale che vieta l'uso del telefono cellulare e lo svolgimento di attività extra lavorativa durante l'orario di servizio), di talché la fattispecie si pone al di fuori della previsione di cui all'art. 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

- Cass. sez. lav. 15 maggio 2015, n. 10038 (da Dir.&Prat.Lav. n. 9/16, pag. 607). In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, riconducibile, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, a ragioni attinenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento, il "motivo oggettivo" è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, in quanto essa costituisce espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.; al giudice, per contro, è affidato il controllo della reale sussistenza delle esigenze tecniche, organizzative e/o economiche dedotte dal datore, con particolare riguardo all'effettività e non pretestuosità del riassetto organizzativo che giustifica il recesso.

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/11/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1827,19+260,76*	540,37	25,46
I	1645,94	537,52	24,84
II	1423,72	532,54	22,83
III	1216,89	527,90	21,95
IV	1052,46	524,22	20,66
V	950,86	521,94	20,30
VI	853,68	519,76	19,73
VII	730,86+5,16	517,51	19,47

* Dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. L'importo passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/11/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	993,48	530,04	15,49
II	832,49	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.542,04	542,70	5,18	2.089,92
Q.B	1.392,49	537,59	5,18	1.935,26
I	1.261,54	536,71	4,18	1.802,43
II	1.112,00	531,59	7,43	1.651,52
III	1.021,85	528,26	3,36	1.553,47
IV	937,75	524,94	3,72	1.466,41
V	849,38	522,37	3,63 *	1.375,38
VI S	798,37	520,64	5,97	1.324,98
VI	779,81	520,51	5,97	1.306,29
VII	700,05	518,45	6,87	1.225,37

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.536,36	542,19	5,18	2.083,73
Q.B	1.387,33	537,12	5,18	1.929,63
I	1.256,38	536,24	4,18	1.796,80
II	1.107,61	531,20	7,43	1.646,24
III	1.017,98	527,91	3,36	1.549,25
IV	934,39	524,64	3,72	1.462,75
V	846,28	522,09	3,63 *	1.372,00
VI S	795,53	520,38	5,97	1.321,88
VI	776,97	520,25	5,97	1.303,19
VII	697,47	518,22	6,87	1.222,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi - Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/4/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.210,16	75,00	2.285,16
B	2.046,20	70,00	2.116,20
1	1.906,44		1.906,44
2	1.742,47		1.742,47
3	1.643,37		1.643,37
4	1.550,69		1.550,69
5	1.454,28		1.454,28
6 s	1.398,37		1.398,37
6	1.378,55		1.378,55
7	1.291,81		1.291,81

Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghi e da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/4/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.196,97	75,00	2.271,97
B	2.034,21	70,00	2.104,21
1	1.894,45		1.894,45
2	1.732,29		1.732,29
3	1.634,37		1.634,37
4	1.542,89		1.542,89
5	1.447,07		1.447,07
6 s	1.391,76		1.391,76
6	1.371,95		1.371,95
7	1.285,81		1.285,81

Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit - Lavoratori qualificati

Livello	Retribuzione nazionale conglobata (22/12/2015)	Elemento distinto della retribuzione	Maggiorazione retribuzione lavoratori assunti ante 23/12/2015	Scatti di anzianità (1/7/1992)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Quadro	1.716,37 + 60 (*)	4	70,6	28,92
I	1.635,12	4	65,9	27,89
II	1.488,04	3,5	57,3	26,34
III	1.341,30	3,5	48,8	24,79
IV	1.229,82	3,5	42,3	23,24
V	1.158,94	3	38,2	22,72
VI	1.093,06	3	34,4	21,69
VII	1.007,51	3	29,4	20,66

(*) Indennità di funzione

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi**Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.449,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.333,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.7.2004	185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.230,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2005	103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.023,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2008	155,00
Totale	3.755,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Totale	3.600,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012

Minimo contrattuale dall'1.4.2012	3.735
Totale	3.735,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013

Minimo contrattuale dall'1.7.2013	3.890
Totale	3.890,00

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 2: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAFF ridotta⁵
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	36,12	36,12	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	38,17	38,17	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹

**Tabella 3: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX)
Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
ASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		0,90⁶	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		18,35	39,37	39,37	36,93	36,03
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		6,44	9,49	9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta⁵
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
ASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		0,90 ⁶	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		18,35	37,32	37,32	34,88	33,98
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		6,44	9,49	9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	38,94	38,94	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAF ridotta⁵
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	36,89	36,89	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 (note)

1) **Per i lavoratori non a tempo indeterminato**, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, è dovuto un contributo addizionale ASPI pari all'1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale.

2) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, l'aliquota a loro carico è ridotta di
 - 8,5 punti nel primo anno
 - 7 punti nel secondo anno.
 Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1.1.2012 - 31.12.2016 lo sgravio è totale nei primi tre anni (è dovuto unicamente il contributo dell'1.61% per finanziare l'ASPI).

3) A decorrere dal 1.2.2001 l'esonero dall'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). L'esonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali.

A decorrere dal 1.1.2006 l'esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989 è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005).

CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68

CUAF ridotta	0,43 – 0,43 = 0
MATERNITA'	0,24 – 0,24 = 0
DISOCCUPAZIONE	1,31 – <u>1,13</u> = 0,18
	1,80

4) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per l'anno 2016 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992).

5) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974).

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali Inail - Anno 2015 ^{1,2}

	Tempo pieno		Tempo parziale	
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile		€ 7,15 orario	
Dirigente (retribuzione convenzionale)	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015
	€ 100,06 giornaliera € 2.501,53 mensile	€ 100,26 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 12,51	€ 12,53

Minimali Inps - Anno 2016 ²

	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile	€ 7,15 orario
Dirigenti	€ 131,89 giornaliero € 3.429,14 mensile	€ 19,74 orario

¹ Circolare Inail n. 72 del 3 settembre 2015² Circolare Inps n. 11 del 27 gennaio 2016

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità

Retribuzione di riferimento (1/1/2016)	Limite massimo	Riduzione contributiva
Fino a € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 971,71 mensili	5,84%
Oltre € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1.167,91 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.965,60 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,80%	1%	14,45%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 7.965,60 t. 1.991,42 m. 663,80	592,25 148,06 49,35	8.557,85 2.139,46 713,15
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,84%	1%	14,49%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 7.989,36 t. 1.997,34 m. 665,78	592,20 148,05 49,35	8.581,56 2.145,39 715,13
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,87%	1%	14,52%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 8.007,12 t. 2.001,78 m. 667,26	592,25 148,06 49,35	8.599,37 2.149,84 716,61
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,91%	1%	14,56%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 8.030,85 t. 2.007,71 m. 669,23	592,25 148,06 49,35	8.623,09 2.155,77 718,59
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,95%	1%	14,60%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 8.054,53 t. 2.013,63 m. 671,21	592,25 148,06 49,35	8.646,78 2.161,69 720,56
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,99%	1%	14,64%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 8.078,28 t. 2.019,57 m. 673,19	592,20 148,05 49,35	8.670,48 2.167,62 722,54
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,88% Agg. 2,03%	1%	14,91%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 8.238,12 t. 2.059,53 m. 686,51	592,20 148,05 49,35	8.830,32 2.207,58 735,86
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,80%	1%	6,70%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 3.375,79 t. 843,94 m. 281,31	592,25 148,06 49,35	3.968,04 992,01 330,67
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,84%	1%	6,74%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 3.399,48 t. 849,87 m. 283,29	592,20 148,05 49,35	3.991,68 997,92 332,64
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,87%	1%	6,77%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 3.417,24 t. 854,31 m. 284,77	592,25 148,06 49,35	4.009,49 1.002,37 334,12
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,91%	1%	6,81%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 3.440,94 t. 860,23 m. 286,74	592,25 148,06 49,35	4.033,19 1.008,29 336,09
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,95%	1%	6,85%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 3.464,63 t. 866,16 m. 288,72	592,25 148,06 49,35	4.056,88 1.014,22 338,07
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,90% Agg. 1,99%	1%	6,89%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 3.488,28 t. 872,07 m. 290,69	592,20 148,05 49,35	4.080,48 1.020,12 340,04
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,97% Agg. 2,03%	1%	7%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 3.553,44 t. 888,36 m. 296,12	592,20 148,05 49,35	4.145,64 1.036,41 345,47
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,41%	1,87%	9,78%	45.940,00 annui	1.1.2011	a. 3.633,84 t. 908,46 m. 302,82	859,08 214,77 71,59	4.492,92 1.123,23 374,41
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,46%	1,87%	9,83%	45.940,00 annui	1.1.2014	a. 3.656,82 t. 914,20 m. 304,73	859,08 214,77 71,59	4.515,90 1.128,97 376,32

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (3° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,51%	1,87%	9,88%	45.940,00 annui	1.1.2016	a. 3.679,80 t. 919,95 m. 306,65	859,08 214,77 71,59	4.538,88 1.134,72 378,24
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,98
ASS. ANTONIO PASTORE	-	-	-	-	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,12 t. 32,28 m. 10,76	129,12 32,28 10,76	258,24 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.

Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
	1.6.2011	350	56	406
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 00000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 0320200004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini

Tipologia lavoratori	Quota di iscrizione (una tantum)	Contributo mensile	
		Datore di lavoro	Lavoratore ¹
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
Apprendisti full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----
Apprendisti part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----

¹ Dal 1° gennaio 2014

* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:

Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);

F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).

Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore ²	Datore di lavoro ³	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale ⁴
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% ⁵	0,55%	1,55%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.

(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.

(4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it

(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da dicembre 2016		Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da dicembre 2016	
Quadri		3,55		Apprendisti 2a metà			
1		3,27		2		2,61	
2		2,94		3		2,37	
3		2,61		4		2,21	
4		2,37		5		2,06	
5		2,21		6		2,06	
6		2,06					
7		1,88		Operatori di vendita			
Apprendisti 1a metà				1a categoria		2,28	
2		2,37		2a categoria		2,04	
3		2,21					
4		2,06					
5		1,88					
6		1,88					

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente) dei contributi
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	e 21.691,00	e 247,90	e 12.395,00	e 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	e 24.548,00	e 248,00	e 14.027,00	e 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	e 24.548,00	e 700,00	e 14.027,00	e 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	e 25.481,00	e 727,00	e 14.561,00	e 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	e 26.603,00	e 759,00	e 15.202,00	e 381,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010	e 27.667,00	e 789,00	e 15.810,00	e 396,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2012	30.000,00	800,00	20.000,00	400,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2013	32.500,00	824,00	22.000,00	412,00	6,875%+6,875%
Dal 1°/1/2014	35.000,00	834,00	23.000,00	417,00	7,10%+7,10%
Dal 1°/1/2015	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,325%+7,325%
Dal 1°/1/2016	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,55%+7,55%

* Da aggiornare annualmente in base all'indice Istat

Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali

Provvigioni annue	Aliquota contributiva dal 1.1.2016
Fino a euro 13.000.000,00	4%
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00	2%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00	1%
Oltre euro 26.000.000,00	0,5%

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dall'1.1.2015

ANNO 2012	
Scaglioni	Aliquota
Fino a euro 15.000,00	1,23%
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	1,58%
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	1,72%
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	1,73%
Oltre euro 75.000,00	1,74%

(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36

TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.880 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 €	978 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: 902 € X $\frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{20.000}$
reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 €	978 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazione per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	1.220 €	figlio di età superiore a 3 anni	950 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni	1.620 €	superiore a 3 anni	1.350 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacità è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.

UNIEMENS (Denuncia individuale)**Assegno per il nucleo familiare**

Codice Uniemens	Causale restituzione
F101	Restitut. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
F110	Restitut. assegni nucleo famil. indebiti
Codice Uniemens	Causale recupero
H017	Recupero assegni familiari arretrati
H301	Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
L036	Recupero assegni nucleo familiare arretrati

Malattia

Codice Uniemens	Causale restituzione
E705	Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
E775	Restituzione indennità malattia indebita
E790	Restituzione indennità donatori midollo osseo
E791	Restituzione indennità donatori di sangue
Codice Uniemens	Causale recupero
E778	Differenze indennità malattia
S110	Indennità donatori di sangue
S111	Conguaglio differenze per donatori di sangue
S112	Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
S113	Differenza indennità donatori midollo osseo

Maternità

Codice Uniemens	Causale restituzione
E776	Restituzione indennità maternità indebita
E780	Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
M070	Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Codice Uniemens	Causale recupero
D900	Indennità riposi per allattamento arretrati
E779	Differenze indennità maternità già liquidata
L053	Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
L054	Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
L055	Differenza indennità maternità facoltativa
L056	Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
L057	Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6)
L058	Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
L070	Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)

Tabelle codici "Tipi di contribuzione" di uso più frequente per argomento:

Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011

Tipologia di apprendista	Codice Uniemens
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%	J0 (J zero)
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%	J1
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%	J2
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J3
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J4
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J5

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003

Tipologia	Codice Uniemens	Misura agevolazione
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici	A0	Lavoratori esclusi dagli incentivi
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento	B1	Riduzione del 25%
	B2	Riduzione del 40%
	B3	Riduzione del 50%
	B4	Riduzione del 100%
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento	C1	Riduzione del 25%
	C2	Riduzione del 40%
	C3	Riduzione del 50%
	C4	Riduzione del 100%
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento	D1	Riduzione del 25%
	D2	Riduzione del 40%
	D3	Riduzione del 50%
	D4	Riduzione del 100%
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento	E1	Riduzione del 25%
	E2	Riduzione del 40%
	E3	Riduzione del 50%
	E4	Riduzione del 100%
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico assunti con contratto di inserimento	F1	Riduzione del 25%
	F2	Riduzione del 40%
	F3	Riduzione del 50%
	F4	Riduzione del 100%

Agevolazioni per l'assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi

Tipologia	Codice Uniemens
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	58
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	M8
Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità	
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	75
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	76
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	77
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S5
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S6
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	S7
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	M5
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	M6
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	M7

UNIEMENS (Denuncia individuale)**Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs**

Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	P5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	P6
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriore 12 mesi (art. 8, comma 4)	P7
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S1
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S2
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S3
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	F5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	F6
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	F7

Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi

Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	86
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	S4
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	M4

Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità

Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	82
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	68

Incentivo al reimpiego dei dirigenti

Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi	92
---	----

Altri codici di uso comune

00	Nessuna particolarità contributiva
01	Versamento del contributo lvs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
04	Versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
05	Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
06	Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
07	Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
08	Versamento del contributo per l'indennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
09	Versamento del contributo per l'indennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
10	Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
11	Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
13	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
14	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
35	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
36	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
41	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
42	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
51	Cittadini Usa con opzione per lvs nel paese di origine
52	Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 863/84

UNIEMENS (Denuncia individuale)

59	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cas-sintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
66	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001)
67	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
G0	Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
H0	Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005

UNIEMENS (Denuncia aziendale)**Fondo Interprofessionale - Adesione**

FITE	FOR.TE
FODI	FON.DIR

Fondo Interprofessionale - Revoca

REDI	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
REVO	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali

Contribuzione assistenza contrattuale

W020	Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
W030	Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali

Trattamento fine rapporto

CF11	Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
CF30	Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
PA10	Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
PA20	Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
PF10	Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
PF20	Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
PE30	Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
RF01	Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria

Altri

A700	Multe disciplinari
A800	Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
D100	Interessi differimento
M000	Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
M001	Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
M110	Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
M119	Restituzione incentivo programma Pari 2007
M217	Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
M900	Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
M980	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
S060	Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Q900	Oneri accessori al tasso legale
Q920	Sanzioni civili
A810	Rest. sanzioni ex L. 146/90
G800	Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
L401	Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
L402	Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
L405	Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
L407	Arretrati beneficio Legge 291/2004
L424	Conguaglio incentivo programma Pari 2007
L508	Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
L601	Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
L613	Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
L615	Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
N954	Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009

TABELLE VARIE

Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Dicembre	135,8	0,966	2,224
ANNO 2010	Dicembre	138,4	1,914	2,936
ANNO 2011	Dicembre	104,0	3,173	3,880
ANNO 2012	Dicembre	106,5	2,403	3,302
ANNO 2013	Dicembre	107,1	0,563	1,922
ANNO 2014	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2015	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2016	Gennaio	99,7	-	0,125
	Febbraio	99,5	-	0,250
	Marzo	99,6	-	0,375
	Aprile	99,6	-	0,625
	Maggio	99,7	-	0,625
	Giugno	99,9	-	0,750
	Luglio	100,0	0,071	0,945
	Agosto	100,2	0,220	1,220
	Settembre	100,0	0,070	1,195
	Ottobre	100,0	0,070	1,320

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio)	Esente fino a € 46,48 giornaliere	Esente fino a € 77,47 giornaliere	Esente fino a € 46,48 giornaliere	Esente fino a € 77,47 giornaliere
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio	Esente fino a € 30,99 giornaliere	Esente fino a € 51,65 giornaliere	Esente fino a € 30,99 giornaliere	Esente fino a € 51,65 giornaliere
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere
Rimborso altre spese anche non documentabili	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere
Spese di vitto e alloggio	Esente	Esente	Esente	Esente
Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci)	Esente	Esente	Esente	Esente
Ogni altra spesa	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%



Promo.Ter Unione

ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI



Hai necessità di ...?



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:

- documento valutazione rischi aziendali
- rspp esterno
- medico competente e sorveglianza sanitaria
- corsi di formazione
- piano di emergenza
- piano di evacuazione
- certificazione prevenzione incendi
- verifica periodica
- messa a terra impianto elettrico
- d.u.v.r.i./p.o.s.
- servizio defibrillatore



HACCP e IGIENE DEGLI ALIMENTI:

- piano di autocontrollo
- formazione addetti in aula e online
- tamponi autotest per corretta sanificazione
- verifica taratura termometri

CLUB DELLA SICUREZZA



PRIVACY:

- assistenza per informative e consensi
- formazione addetti
- iter videosorveglianza

CONTATTACI PER IL TUO PREVENTIVO

e se pensi di non avere necessità
... per **SICUREZZA** ...
contattaci comunque!

Club della Sicurezza/Club Servizi Innovativi:

Via Marina 10 - 20121 Milano

Tel 02 7750.590/591 - Fax 02 7750.895 - club.sicurezza@unione.milano.it
club.haccp@unione.milano.it - club.privacy@unione.milano.it



Indice

POLITICHE ENERGETICHE

- ▶ Mercato dell'energia "Tutela Simile" Pag. 55
- ▶ Rapporti Cei – Fire – Cti 2016 sui sistemi di gestione dell'energia in Italia. Pag. 56

AMBIENTE

- ▶ Sistema di scambio delle quote di emissione in Europa Pag. 57

In primo piano

Mercato dell'energia "Tutela Simile"

Il processo di liberalizzazione inerente il mercato europeo dell'energia sta subendo profondi cambiamenti e l'obiettivo finale dichiarato è la trasformazione dell'attuale mercato "sotto tutela" verso quello meno ingessato che prevede la rimozione graduale delle tutele di prezzo incominciate nei primi anni di apertura del mercato alle aziende private.

Per questo, l'Autorità per l'energia ha impresso una svolta con la previsione di un nuovo strumento di incremento della consapevolezza e della fiducia del cliente finale: l'implementazione del segmento di mercato retail dell'energia denominato "Tutela Simile" che è incominciata dal 1° gennaio 2017. ▶

Ambiente - Politiche energetiche

La Tutela simile, erogata da alcuni operatori attivi nel mercato libero, rappresenta un vero e proprio ponte che conduce i clienti finali, volontariamente aderenti ad essa, verso forme di fornitura e soggetti erogatori tipici del mercato libero.

Ciò assicura una vigilanza da parte del regolatore e, allo stesso tempo, garantisce un contratto a condizioni vantaggiose rispetto al mercato di maggior tutela.

Questo processo innovativo in corso fa sì che l'Autorità per l'energia riconosca al nostro sistema di rappresentanza Confindustria, il ruolo fondamentale di facilitatori come associazione che sul territorio assiste le imprese e i professionisti nelle loro vesti di clienti finali al momento della sottoscrizione dei contratti di somministrazione di energia elettrica.

Questa attività che Confindustria già svolge da alcuni anni sarà riconosciuta con un contributo economico la cui entità non è ancora stata resa nota.

Si aprono quindi scenari interessanti in cui operano più di 4 milioni di partite Iva che non hanno ancora scelto un fornitore di energia del mercato libero.

Rapporto Cei - Fire - Cti 2016 sui sistemi di gestione dell'energia in Italia

È stato pubblicato il rapporto finale di una indagine condotta da Cei, dal Fire e dal Cti che ha formulato lo stato dell'arte circa la norma Uni Cei En Iso 50001 "Sistemi di gestione dell'energia" a 5 anni dall'ultima pubblicazione e che ha preso spunto da una iniziativa simile svolta da Fire nel dicembre 2014.

L'obiettivo dichiarato dal Rapporto era quello di verificare i fattori che hanno contribuito maggiormente al successo dell'implementazione dei Sistemi di gestione dell'energia, in sigla Sge per comprendere anche le criticità applicative e, soprattutto, quali siano stati i benefici che sono stati conseguiti.

La raccolta di spunti ed osservazioni, anche critiche, ha prodotto elementi utili al fine di una possibile revisione tendente a migliorare la norma.

L'indagine, che è stata portata avanti su tre fronti differenti, con il coinvolgimento dei tre attori che operano nel mercato della Uni Cei En Iso 50001 (le organizzazioni certificate, gli esperti del settore e gli organismi di certificazione) manifesta un quadro positivo perché si registra un miglioramento diffuso dell'efficienza energetica; infatti l'adozione di un Sge ha portato mediamente a risparmi pari al 5% della bolletta energetica, ma con una quota consistente di aziende che dichiara un risparmio pari al 10%.

Lo stato di attuazione della norma Uni Ce En Iso 50001 vede l'Italia in una posizione intermedia nello scenario europeo, con un numero di siti certificati inferiore a quello di altri paesi (Germania e Francia tra questi) e una penetrazione percentuale rispetto alle aziende totali che ci vede arretrare ulteriormente in classifica. Occorre tuttavia segnalare che il tasso di soddisfazione registrato è stato molto elevato, sia rispetto all'adozione di un Sge sia alla sua certificazione: solo il 2% del campione è rimasto deluso.

Il prossimo obiettivo si concentra sulla platea delle piccole e medie imprese – Pmi – che trovano ancora difficoltà ad implementare un Sge. Al fine di non tralasciare questo importante settore del mercato italiano sarebbe auspicabile un percorso semplificato o progressivo per l'approccio e l'uso di un Sge, come si sta già sperimentando in altri paesi europei.

Il Rapporto completo consta di 65 pagine ed è disponibile gratuitamente sul web: indagine Fire-Cei-Cti sullo stato di attuazione della En Iso 50001.

Sistema di scambio delle quote di emissione in Europa

Il nuovo Rapporto dell'Agenzia europea per l'ambiente "Trends and Projections in the EU Ets in 2016 – The Emissions Trading System in numbers" fornisce una valutazione delle tendenze passate, attuali e future nel sistema Ets, in termini di emissioni di gas serra e quote di emissioni.

L'analisi si basa sugli ultimi dati messi a disposizione dalla Commissione europea e dagli stati membri.

Il Sistema europeo di scambio di quote di emissione (European Union Emissions Trading Scheme EU-Ets) è il principale strumento adottato dall'Unione europea, in attuazione del Protocollo di Kyoto, per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei paesi caratterizzati da maggiori emissioni.

Tale schema fissa un tetto massimo al livello totale delle emissioni consentite a tutti i soggetti vincolati dal sistema, ma consente ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato quote di emissione di CO₂ all'interno del limite stabilito.

Il quantitativo totale delle quote in circolazione all'interno del Sistema viene definito in funzione degli obiettivi Ue previsti per l'anno 2020.

In linea generale, sono gli stati membri che assegnano le quote agli operatori – a titolo oneroso – attraverso aste europee. Le quote vengono quindi contabilizzate dal Registro unico dell'Unione europea per l'ambiente, una banca dati che tiene traccia di tutti i passaggi di proprietà delle quote e consente agli operatori di compensare, annualmente, le proprie emissioni restituendo le quote agli stati membri.

In Italia tale registro è gestito dall'Ispra.

Nello specifico, il Rapporto certifica che le emissioni di gas serra coperte dal sistema Ets sono diminuite tra il 2014 e il 2015 dello 0,7%.

Nel complesso, le emissioni nel sistema Ets sono diminuite del 24% in un decennio (2005 – 2015) e sono ora sotto il limite fissato per il 2020 dalla Ue. Questo calo è stato determinato dai cambiamenti che sono in atto per quanto riguarda i combustibili usati per la produzione di energia.

Tuttavia, secondo l'Agenzia europea, l'eccedenza continua a rimanere alta e consistente, per un valore pari ad un intero anno di emissioni di CO₂ nel sistema di scambio. Questa situazione perdurerà e manterrà i prezzi delle quote a livelli tali da fornire ancora un limitato incentivo per le operazioni necessarie a rendere l'economia europea libera dal vincolo del carbone a lungo termine.

**CONVENZIONI RISERVATE
AI SOCI. AGGIORNAMENTI
CONTINUI SUL SITO.**

**PER LA TUA ATTIVITÀ
E LA TUA FAMIGLIA**



**CONDIZIONI
ESCLUSIVE**

ESCLUSIVA

**NUOVE
CONVENZIONI**

**PROMOZIONI
SEMPRE
AGGIORNATE**



www.unionemilano.it
TUTTO NUOVO, UTILE E SEMPRE CON TE



Unione
CONFCOMMERCIO
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA



Indice

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

▶ Disposizioni urgenti – Suppressione Equitalia – Recupero evasione – Iva – Decreto legge n. 193/2016 – Conversione in legge n. 225 del 1° dicembre 2016.	Pag.	59
▶ Equitalia – Servizio sms per contribuenti su cartelle, scadenze, pagamenti.	Pag.	63
▶ Fatturazione elettronica “B2B” – Evoluzione del tracciato per le imprese.	Pag.	63
▶ Agenzia delle Entrate – Pagamenti, rimborsi e scadenze – Sms ai contribuenti – Comunicato stampa del 28 ottobre 2016.	Pag.	64
▶ Dati delle fatture emesse e ricevute – Trasmissione telematica – Definizione modalità tecniche – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016.	Pag.	65
▶ Corrispettivi giornalieri – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica – Definizione informazioni da trasmettere, regole tecniche, strumenti tecnologici e termini – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016.	Pag.	66
▶ Scissione e conseguente trasformazione della sola beneficiaria in società semplice – Disposizione agevolativa Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 101 del 3 novembre 2016.	Pag.	67
▶ Iva – Somministrazione di alimenti o bevande tramite distributori automatici a capsule o cialde – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103/E del 17 novembre 2016.	Pag.	68
▶ Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo – Soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione Iva o l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 novembre 2016.	Pag.	69
▶ Acquisto box auto pertinenziale senza bonifico bancario – Agevolazione 36% - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43 del 18 novembre 2016.	Pag.	70
▶ Adempimento spontaneo – Anomalie nei compensi in relazione ai redditi 2012 – Comunicazione – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2016.	Pag.	71

In primo piano

Disposizioni urgenti - Suppressione Equitalia - Recupero evasione Iva - Decreto-legge n. 193/2016 Conversione in legge n. 225 del 1° dicembre 2016

Convertito in legge il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017. ▶



Tributario

Sul Supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge n. 225 del 1° dicembre 2016, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili".

Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio per l'anno 2017 è stato convertito in legge.

Di seguito si inizia l'analisi delle disposizioni fiscali contenute nel provvedimento in esame, evidenziando le modifiche introdotte in sede di conversione in legge.

Soppressione Equitalia (articolo 1)

A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono sciolte.

Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate – riscossione" sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del ministero dell'Economia e delle Finanze.

Potenziamento della riscossione (articolo 3)

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge.

L'Agenzia delle Entrate può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Inps.

Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione (articolo 4)*Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute*

Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini Iva, a decorrere dall'anno 2017, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati:

- di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento,
- di quelle ricevute e registrate,
- delle bollette doganali,
- delle note di variazione.

La comunicazione relativa al secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. La comunicazione relativa al primo semestre 2017 dovrà essere effettuata entro il 25 luglio 2017.

I dati, inviati in forma analitica, dovranno comprendere almeno:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

Le modalità di applicazione della suddetta disposizione saranno stabiliti con apposito e successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Gli obblighi di conservazione digitale si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche, nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.



Tributario

Con apposito e successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli saranno stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici.

Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

A decorrere dal 2017, i soggetti passivi dell'Iva devono trasmettere, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre in via telematica, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'Iva (nuovo articolo 21-bis, DI n. 78/2010).

La comunicazione dovrà essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Le modalità e le informazioni da trasmettere con la nuova comunicazione saranno stabilite con successivo ed apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi dovranno presentare una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

L'Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione del contribuente o del suo intermediario, le risultanze dell'esame dei dati dello spesometro concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima.

Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente dovrà essere informato dell'esito, con modalità previste con apposito e successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente potrà fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Sanzioni

In sede di conversione in legge è stato modificato il regime delle sanzioni.

In caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica il cumulo giuridico.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 2.000.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Credito d'imposta

Con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017 per una sola volta, è riconosciuto un credito d'imposta pari a euro 100 ai soggetti in attività nel 2017, che hanno sostenuto costi per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni Iva periodiche (art. 21 ter, DI n. 78/2010).

Tale credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 50.000.



Tributario

Il suddetto credito:

- non concorre alla formazione del reddito, ai fini dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale si conclude l'utilizzo.

Ulteriore credito d'imposta

Oltre al suddetto credito, è attribuito un ulteriore credito d'imposta, per una sola volta, di euro 50, ai soggetti che inviano i dati delle fatture trimestralmente come sopra illustrato e a chi ha esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, all'Agenzia delle Entrate, dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

Il credito in esame:

- non concorre alla formazione del reddito, ai fini dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

I suddetti crediti d'imposta sono concessi nei limiti degli aiuti Ue "de minimis" di cui al regolamento Ue n. 1407/2013.

Adempimenti tributari soppressi

A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono sopresse:

- 1) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio,
- 2) gli elenchi riepilogativi, da presentare in via telematica all'Agenzia delle Dogane, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea.

È prevista la soppressione dell'obbligo, per i soggetti passivi Iva, delle comunicazioni delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, con importo complessivo annuale superiore ad euro 10.000, effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in paesi cosiddetti "Black list"; tale disposizione si applica alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi.

Termine presentazione dichiarazione Iva annuale

La presentazione telematica per l'Iva dovuta per il 2016 deve essere effettuata nel mese di febbraio.

La presentazione telematica per l'Iva dovuta a decorrere dal 2017 deve essere effettuata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile.

Invio telematico corrispettivi distributori automatici

È prorogato dal 1° gennaio 2017 al 1° aprile 2017 l'obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate potranno essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

Invio telematico corrispettivi grande distribuzione

Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, l'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.

*Incentivi trasmissione telematica fatture/corrispettivi*

Per i contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati (Dm 4/8/2016 e n. circ. n. 133/2016); il termine per l'accertamento (art. 57, Dpr n. 633/1972 e 43, n. 600/1973) è ridotto di due anni.

Equitalia - Servizio sms per contribuenti su cartelle, scadenze, pagamenti**Sintesi**

Attivo un nuovo servizio sms di Equitalia per avvisare i contribuenti su cartelle, scadenze e pagamenti.

Equitalia ha reso noto che è attivo il nuovo servizio "Se mi scordo" con cui, tramite un sms od una e-mail, l'agente della riscossione avviserà i contribuenti su cartelle, scadenze e pagamenti.

Come funziona il servizio

L'alert di Equitalia arriva:

- prima che il contribuente riceva una cartella e se ad Equitalia è stata affidata la riscossione di una somma a suo carico;
- se il contribuente ha un piano di rateizzazione attivo e non ha pagato la metà del numero massimo delle rate previste per la decadenza;
- se il contribuente ha un piano di rateizzazione attivo e manca una sola rata da pagare per decadere.

Come attivare il servizio

È possibile richiedere il servizio direttamente presso uno degli sportelli Equitalia oppure entrando nell'area riservata, inserendo il numero di cellulare o l'e-mail su cui si desidera ricevere i messaggi.

Fatturazione elettronica "B2B" - Evoluzione del tracciato per le imprese**Sintesi**

In materia di formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le pubbliche amministrazioni, il formato "fattura-Pa", è stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

È stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione (art. 1, comma da 209 a 214, L n. 244/2017).



Tributario

Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 ha specificato le regole tecniche e contiene le disposizioni attuative in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il "Sistema di inter-scambio" (Sdi), nei riguardi della pubblica amministrazione (per un esame completo vedi ns. circ. n. 47/2014).

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che il formato "fatturaPA", utilizzato per la formazione e la trasmissione delle fatture elettroniche verso le pubbliche amministrazioni, è stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati, a partire dal 1° gennaio 2017.

Le nuove specifiche tecniche del formato "fatturaPA" sono state aggiornate e sono disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il nuovo formato sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la Pa sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il "Sistema di interscambio" (Sdi), che sarà a disposizione anche per i rapporti commerciali tra privati.

Le pubbliche amministrazioni ed i loro fornitori, oltre a tutti i soggetti che intendono utilizzare il "Sistema di interscambio" (Sdi) per la fatturazione tra privati, dovranno configurare i propri sistemi informatici per utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, esclusivamente il nuovo tracciato XML e il relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di fatturazione.

Agenzia delle Entrate - Pagamenti, rimborsi e scadenze Sms inviati ai contribuenti - Comunicato stampa del 28 ottobre 2016

Sintesi

Attivato dall'Agenzia delle Entrate il servizio che prevede l'invio, sul proprio smartphone, di un messaggio personalizzato ai contribuenti che hanno registrato il loro numero su Fisconline, per aggiornarli sulla loro posizione fiscale o su eventuali pagamenti in scadenza.

L'Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa del 28 ottobre 2016, con il quale ha reso noto che è stato attivato il nuovo servizio che prevede l'invio di un sms a quei cittadini che devono al Fisco delle somme a titolo di Irpef per redditi percepiti negli anni precedenti, trattamento di fine rapporto, pensioni e/o stipendi arretrati, per i quali non risulta recapitata la richiesta di pagamento inviata dall'Agenzia delle Entrate, consentendo agli stessi di versare, entro trenta giorni, solo il tributo dovuto, al netto di sanzioni e interessi, ed evitare, così, di ricevere una cartella di pagamento.

Attraverso il suddetto nuovo servizio, il Fisco informerà i cittadini del pagamento delle somme richieste a rimborso oppure, per coloro che hanno delegato un Caf o un intermediario a effettuare per loro conto i versamenti con F24, che il pagamento è stato correttamente ricevuto e registrato nelle banche dati dell'Agenzia.

Per alcune tipologie di adempimenti, quali i contratti di locazione pluriennali di immobili e beni strumentali, per i quali i contribuenti possono scegliere di versare l'imposta di registro in un'unica soluzione o anno per anno, attraverso un sms, il Fisco ricorderà ai locatori persone fisiche la scadenza imminente.

Anche per i pagamenti dovuti a seguito di comunicazioni di irregolarità per le persone fisiche che evidenziano la presenza di errori in dichiarazione dei redditi, in caso di opzione per il pagamento rateale, sarà recapitato un sms per ricordare al contribuente che stanno per scadere i termini per pagare la rata trimestrale.



Dati delle fatture emesse e ricevute Trasmissione telematica - Definizione modalità tecniche Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016

Sintesi

Definite le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 28 ottobre 2016, recante: "Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l'esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127".

I soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017 (art. 1, co.3, Dlgs n.127/2015 e ns. circ. n. 115/2015).

Gli stessi dati possono essere acquisiti dall'Agenzia delle Entrate anche qualora il soggetto passivo, che ha esercitato l'opzione, trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio.

In attuazione della citata norma, con il provvedimento in esame sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole e soluzioni tecniche nonché i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni.

Al fine di consentire la trasmissione telematica dei dati, per l'esercizio dell'opzione in esame, i contribuenti devono trasmettere, distintamente, le informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d'imposta, le fatture ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, nonché le relative variazioni, secondo le specifiche tecniche e le modalità di trasmissione, allegate al provvedimento in esame.

I dati devono essere trasmessi entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, mentre la comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo.

Per l'esercizio dell'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, tale opzione può essere esercitata esclusivamente in modalità telematica, tramite un apposito servizio on-line presente sul portale web dell'Agenzia delle Entrate, direttamente dal soggetto passivo Iva oppure da un suo delegato.

Il termine per l'esercizio dell'opzione è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati ed ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso.

Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, viene previsto che l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui essa è esercitata.

La revoca dell'opzione può essere esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita funzionalità presente sul medesimo portale web dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio.

Le informazioni acquisite vengono tempestivamente messe a disposizione, in forma organizzata e sicura, dei soggetti passivi Iva che hanno esercitato l'opzione, così consentendo di instaurare un processo di confronto tra l'Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall'analisi dei dati trasmessi, emergano potenziali incoerenze.

Tutte le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su rete internet, mentre l'autenticità dell'origine dei dati è assicurata mediante autenticazione del trasmittente.

La sicurezza in ordine alla consultazione degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, invece, è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, oltre che dalla tracciatura degli accessi effettuati.



Corrispettivi giornalieri - Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica - Definizione informazioni da trasmettere, regole tecniche, strumenti tecnologici e termini **Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016**

Sintesi

Definite le modalità per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto, nonché per l'esercizio della relativa opzione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 28 ottobre 2016, recante: "Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione".

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni di commercio al minuto possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri relative alle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (art 2, co. 1, Dlgs n.127/2015 e ns. circ. n.115/2015).

In attuazione della citata norma, con il provvedimento in esame sono state definite le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri relative alle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, la modalità per l'esercizio dell'opzione, l'individuazione delle informazioni da trasmettere, nonché il loro formato e i termini di trasmissione.

In particolare, gli strumenti tecnologici vengono definiti "Registratori telematici", i quali, a seguito della loro attivazione on-line, sono censiti automaticamente dall'Agenzia delle Entrate e identificabili mediante un apposito QRcode.

Al fine di consentire l'esercizio dell'opzione suddetta, anche i contribuenti che, alla data del 1° gennaio 2017, sono dotati di registratori di cassa, possono adattare questi ultimi a registratori telematici, seguendo le specifiche tecniche allegate al provvedimento in esame.

Tale adattamento può essere effettuato, oltre che per i registratori di cassa già in servizio, anche per quelli prodotti ma non in servizio, nonché per quelli prodotti oltre la data del 1° gennaio 2017 sulla base di un apposito e successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello.

In caso di mancato esercizio dell'opzione, da parte del contribuente, i registratori telematici possono essere utilizzati, a partire dal 1° gennaio 2017, anche come registratori di cassa.

Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verifica periodica e dismissione sono comunicate telematicamente dal registratore telematico al sistema dell'Agenzia delle Entrate.

L'opzione può essere esercitata esclusivamente in modalità telematica, tramite un apposito servizio on-line presente sul portale web dell'Agenzia delle Entrate, direttamente dal soggetto passivo Iva oppure da un suo delegato.

Il termine per l'esercizio dell'opzione è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati e l'opzione ha efficacia per i successivi cinque anni solari.

Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui essa è esercitata.

La revoca dell'opzione può essere esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita funzionalità presente sul medesimo portale web dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio.



Tributario

In caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore telematico, l'esercente dovrà provvedere all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro registratore telematico regolarmente in servizio.

Le informazioni acquisite vengono tempestivamente messe a disposizione, in forma organizzata e sicura, dei soggetti passivi Iva che hanno esercitato l'opzione, così consentendo di instaurare un processo di confronto tra l'Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall'analisi dei dati trasmessi, emergono potenziali incoerenze.

Tutte le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su rete internet, mentre l'autenticità dell'origine dei dati è assicurata mediante autenticazione del trasmittente.

La sicurezza in ordine alla consultazione degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, oltre che dalla tracciatura degli accessi effettuati.

Scissione e conseguente trasformazione della sola beneficiaria in società semplice - Disposizione agevolativa Risoluzione n. 101 dell'Agenzia delle Entrate del 3 novembre 2016

Sintesi

L'operazione di scissione di una società con attribuzione alla società scissa delle partecipazioni finanziarie e attribuzione alla società beneficiaria di tutti i beni immobili con contestuale trasformazione agevolata in società semplice di quest'ultima, non determina alcun indebito vantaggio fiscale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 101 del 3 novembre 2016, recante: "Interpello articolo 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Scissione e conseguente trasformazione della sola beneficiaria in società semplice avvalendosi della disposizione agevolativa. Art. 1, commi 115-120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

La legge di stabilità 2016 ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (per un esame completo vedi ns. circ. n. 95/2016).

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di trasformazione agevolata in società semplice (art. 1, commi 115-120, L. n. 208/2015).

L'Agenzia delle Entrate ricorda, innanzitutto, che, ai sensi dello Statuto del contribuente (art. 10-bis, co. 1, L. n. 212/2000), concernente la "Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale", affinché un'operazione possa essere considerata abusiva, deve essere identificato e provato il congiunto verificarsi dei seguenti tre presupposti:

- la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito";
- l'assenza di "sostanza economica" dell'operazione o delle operazioni poste in essere;
- l'essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale".

Ciò premesso, l'amministrazione finanziaria evidenzia che le agevolazioni previste per le assegnazioni e le cessioni dei beni ai soci si applicano alle società che, entro il 30 settembre 2016, si sono trasformate in società semplici (art. 1, ultimo periodo del co. 115, L. n. 208/2015).



Tributario

Pertanto, nel caso in cui, a seguito della scissione di una società, venga attribuita la totalità dei beni immobili in godimento a terzi, tramite rapporti localizzati alla società beneficiaria, quest'ultima si troverà nelle condizioni di poter beneficiare della trasformazione agevolata in società semplice.

L'operazione di scissione di una società con attribuzione alla società scissa delle partecipazioni finanziarie e attribuzione alla società beneficiaria di tutti i beni immobili con contestuale trasformazione agevolata in società semplice di quest'ultima, non determina alcun indebito vantaggio fiscale e, pertanto, non si pone in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

Iva - Somministrazione di alimenti o bevande tramite distributori automatici a capsule o cialde

Risoluzione n. 103/E dell'Agenzia delle Entrate del 17 novembre 2016

Sintesi

Si applica l'aliquota Iva agevolata alle cialde/capsule acquistate dal datore di lavoro per l'utilizzo proprio e dei collaboratori.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 103/E del 17 novembre 2016, recante: "Consulenza giuridica – Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 – Tabella A, parte III, n. 121) – Somministrazione di alimenti o bevande tramite distributori automatici a capsule o cialde".

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento tributario ai fini Iva da applicare alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata, tramite distributori automatici a capsule o cialde, nei confronti di:

- soggetti titolari di partita Iva, che acquistano le capsule/cialde e sono "consumatori finali";
- soggetti privati che acquistano le capsule/cialde in un momento successivo rispetto a quello in cui viene loro dato a noleggio o in comodato il distributore che eroga la bevanda.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia che la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici è assoggettata all'aliquota del 10%, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, inquadrato nell'ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi, è caratterizzato dalla commistione di "prestazioni di dare" e "prestazioni di fare", elemento quest'ultimo che distingue le prestazioni in argomento dalle vendite di beni da asporto, che sono considerate a tutti gli effetti cessioni di beni, in virtù di un prevalente obbligo di dare.

L'aliquota ridotta può essere legittimamente applicata solo nel caso in cui l'acquirente della capsula/cialda sia l'effettivo utilizzatore della stessa in qualità di consumatore finale.

Nel caso di passaggi intermedi delle capsule o cialde, l'aliquota applicabile, in relazione alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, rimane quella del particolare prodotto ceduto.

Le cessioni delle capsule/cialde, effettuate nei confronti di soggetti diversi dagli utilizzatori effettivi, non possono essere giuridicamente qualificate come "somministrazione di alimenti e bevande", poiché il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda/capsula in una bevanda.

Al datore di lavoro che acquista una partita di cialde per l'utilizzo proprio o dei collaboratori si applica l'aliquota agevolata, fermo restando l'indetraibilità sull'acquisto delle cialde in capo allo stesso.



Affinché si possa applicare l'aliquota ridotta del 10% alla somministrazione di alimenti e bevande, mediante distributori automatici a capsule o cialde, è necessario che le cessioni di dette capsule o cialde vengano effettuate nei confronti di clienti che utilizzino i distributori a cialde concessi loro a noleggio o in comodato gratuito dalla stessa società fornitrice, precisando che sia il contratto che le relative fatture devono essere intestate alla stessa persona.

Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo Soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione Iva o l'hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 novembre 2016

Sintesi

Stabilite le modalità con le quali vengono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto dei dati relativi alla presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva con quelli relativi alla presentazione della dichiarazione ai fini Iva, da cui risulterebbe o la mancata presentazione della dichiarazione ai fini Iva o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 17 novembre 2016, recante: "Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione Iva ovvero l'hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA".

In attuazione dell'art. 1, comma 636, L. n. 190/2014 (vedi ns. circ. n. 138/2014), con il provvedimento in esame sono state stabilite le modalità con le quali vengono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto dei dati relativi alla presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva con quelli relativi alla presentazione della dichiarazione ai fini Iva, da cui risulterebbe o la mancata presentazione della dichiarazione ai fini Iva o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA.

Al fine di consentire al contribuente una valutazione in ordine alla possibilità di regolarizzare errori e omissioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse, con il provvedimento in esame viene disposto che l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec), una comunicazione contenente:

- codice fiscale e denominazione e cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- comunicazione annuale dei dati Iva presentata relativa all'anno d'imposta 2015;
- dichiarazione Iva presentata relativa all'anno di imposta 2015;
- protocollo identificativo e data di invio della comunicazione dei dati Iva e della dichiarazione Iva, relative all'anno d'imposta 2015.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità che saranno indicate nella comunicazione.

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2015 possono regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 settembre 2016, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta.



Per i contribuenti che, invece, hanno presentato la dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2015 con la compilazione del solo quadro VA, è prevista la possibilità di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante l'istituto del ravvedimento operoso, usufruendo, in tal caso, della riduzione delle sanzioni applicabili, che sarà graduata in ragione della tempestività dell'intervento correttivo.

Acquisto box auto pertinenziale senza bonifico bancario Agevolazione 36% Circolare n. 43 dell'Agencia delle Entrate del 18 novembre 2016

Sintesi

Per l'acquisto del box auto pertinenziale, nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell'impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulta attestato dall'atto notarile, il contribuente può fruire della detrazione, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario o postale, a condizione che ottenga dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i relativi corrispettivi hanno concorso alla determinazione del proprio reddito.

L'Agencia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 43 del 18 novembre 2016, recante: "Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Agevolazione del 36% - Acquisto di box auto pertinenziale senza bonifico bancario (art. 16-bis, comma 1, lett. d) del Tuir)".

L'art. 16-bis, Tuir prevede l'agevolazione pari al 36 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di 48.000 euro.

La legge di stabilità per il 2016, ha prorogato, per l'anno 2016, l'innalzamento della percentuale di detrazione dal 36 al 50 per cento, nonché il limite delle spese ammissibili alla detrazione, pari ad euro 96.000 (vd. ns. circ. n. 159/2015).

Per la realizzazione o l'acquisto del box auto, il presupposto dell'agevolazione deve ravvisarsi nel carattere pertinenziale di tali immobili e la detrazione può essere riconosciuta solo per i pagamenti effettuati a partire dalla data di stipula di un preliminare di vendita registrato o del rogito dai quali risulti il vincolo pertinenziale.

Tuttavia, il promissario acquirente di un box pertinenziale o di immobile, facente parte di un edificio interamente ristrutturato oppure di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, può beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull'acquisto dell'immobile o versati per i lavori di ristrutturazione, a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.

Con la circolare in esame l'Agencia delle Entrate ha soffermato la propria attenzione sulla possibilità di usufruire della detraibilità ai fini Irpef delle spese sostenute per l'acquisto del box auto, limitatamente alle spese di costruzione, con la sola certificazione da parte della società venditrice.

Per gli adempimenti che devono essere eseguiti dal contribuente, per avvalersi della suddetta detrazione, l'Agencia delle Entrate precisa che il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario o postale ha assunto una funzione strumentale all'applicazione della ritenuta d'acconto, nella misura dell'8 per cento, che le banche e Poste italiane devono operare nei confronti di coloro in favore dei quali vengono accreditati i compensi per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La non completa compilazione del bonifico bancario o postale, che pregiudica in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste italiane dell'obbligo di operare la citata ritenuta, non consente il riconoscimento della detrazione suddetta, salva l'ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.



Tributario

Tuttavia, tale preclusione alla fruizione del beneficio fiscale può ritenersi superata nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico ma risulti, comunque, soddisfatta la corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

In particolare, nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell'impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulta attestato dall'atto notarile, il contribuente può comunque fruire della detrazione, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario o postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore siano stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.

La detrazione spetta anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario, utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, è stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta.

In tal caso, è necessario che il beneficiario dell'accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.

Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente, che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al Caf in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Adempimento spontaneo - Anomalie nei compensi in relazione ai redditi 2012 - Comunicazione Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2016

Sintesi

Inviata una comunicazione ai contribuenti che presentano anomalie nei compensi, anche occasionali, riportate nella dichiarazione dei redditi rispetto ai dati comunicati dai sostituti d'imposta nel mod. 770/2013

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 1° dicembre 2016, recante: "Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita Iva che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, compensi per prestazioni di lavoro autonomo certificati dai sostituti di imposta".

In attuazione dell'art. 1, comma 636, L. n. 190/2014 (vedi ns. circ. n. 138/2014) con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità con le quali vengono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d'imposta nei modelli 770, quadro "Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", con causale A (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale) ovvero M (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente).

Per consentire una valutazione della correttezza dei dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec), una comunicazione contenente:

- codice fiscale e denominazione e cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;



Tributario

- codice atto;
- ammontare dei compensi per attività di lavoro autonomo certificati dai sostituti d'imposta per il periodo d'imposta 2012;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata.

Il contribuente può consultare il dettaglio delle informazioni relative alla comunicazione, accedendo al proprio "cassetto fiscale", presente sul portale web dell'Agenzia delle Entrate, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:

- ammontare dei compensi per attività di lavoro autonomo certificati dai sostituti d'imposta per il periodo d'imposta 2012;
- protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione Unico PF, per il periodo d'imposta 2012, nella quale i compensi risultano parzialmente o totalmente omessi;
- ammontare dei compensi dichiarati;
- dati identificativi dei sostituti d'imposta e dei rispettivi modelli dichiarativi 770 semplificati;
- indicazione della tipologia del compenso (causale "A" o "M") certificato, dell'ammontare lordo corrisposto, del totale dei compensi imponibili, delle ritenute effettuate a titolo d'acconto e delle somme non soggette a ritenuta.

I contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i compensi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, mediante l'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Indice

IN PRIMO PIANO

- Etichettatura alimenti - Deroga all'obbligo di dichiarazione nutrizionale - Allegato V, punto 19, regolamento Ue n. 1169/2011 – Circolare ministero dello Sviluppo economico e ministero della Salute 16 novembre 2016 **Pag. 73**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Disciplina del commercio

- Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti – Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 – Cosiddetto "Decreto Scia 2" **Pag. 77**

In primo piano

Etichettatura alimenti - Deroga all'obbligo di dichiarazione nutrizionale Allegato V, punto 19, regolamento Ue n. 1169/2011 Circolare Mise e ministero Salute del 16 novembre 2016

A decorrere dal 13 dicembre 2016 si applica l'obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l) del regolamento (Ue) n. 1169/2011, con le indicazioni previste nell'articolo 30 dello stesso regolamento. ►

Legale

I prodotti che non rispondono alla definizione di preimballato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e)⁽¹⁾ del regolamento (Ue) n. 1169/2011, tuttavia, non sono soggetti agli obblighi previsti dall'articolo 9 e 10 del medesimo regolamento, fatte salve le indicazioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a) relative alle indicazioni sulle sostanze che provochino allergie o intolleranze di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché alle altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 adottate nelle disposizioni nazionali.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (Ue) n. 1169/2011 per gli alimenti elencati all'allegato V dello stesso regolamento la dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria. Il punto 19 dell'allegato V estende tale deroga agli "alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale".

Il ministero dello Sviluppo economico e il ministero della Salute con la circolare in oggetto forniscono, quindi, appositi chiarimenti con riguardo alla specifica deroga del punto 19.

La circolare, a cui si rinvia per la disamina completa, ritiene che la deroga di cui al punto 19 debba applicarsi a:

- **alimenti artigianali.** La deroga del punto 19 dell'allegato V include negli alimenti preimballati anche gli alimenti artigianali;
- **fornitura diretta** cioè la cessione degli alimenti, senza l'intervento di intermediari, da parte del "fabbricante di piccole quantità di prodotti", direttamente al consumatore o alle "strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale" che ricomprendo tutte le forme di somministrazione di alimenti;
- **fabbricante di piccole quantità di prodotti.** Rientrano in tale definizione i produttori ed i fornitori, comprese le imprese artigiane ed agricole, che rispettino i requisiti delle microimprese così come definite all'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione. ⁽²⁾ La deroga del punto 19 si applica, inoltre, agli alimenti oggetto di vendita diretta i consumatori a "livello locale" da parte degli spacci aziendali;
- **livello locale delle strutture di vendita.** Secondo la circolare "il livello locale" può essere identificato nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle province contermini;
- **la vendita al dettaglio.** La definizione può essere rinviata a quella contenuta nell'art. 4 del decreto legislativo n. 114/1998 da integrare con la definizione di "collettività" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) ⁽³⁾ del regolamento (Ue) n. 1169/2011.

Per completezza si rammenta che, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento Ue 1169/2011, gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Note

⁽¹⁾ Articolo 2, paragrafo 2, lettera e), reg. Ue 1169/2011

«Alimento preimballato»: l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

⁽²⁾ Articolo 2, racc. Commissione n. 2003/361/Ce

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese.

La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (Pmi) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Nella categoria delle Pmi si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Nella categoria delle Pmi si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

⁽³⁾ Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), reg. Ue 1169/2011

d) «collettività»: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale.

Legale

- CIRCOLARE del ministero dello Sviluppo economico e del ministero della Salute del 16 novembre 2016. **Disposizioni del regolamento (Ue) n. 1169/2011 relative agli alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale. Allegato V, punto 19.**

A decorrere dal 13 dicembre 2016 si applicherà l'obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l) del regolamento (Ue) n. 1169/2011.

Come è noto, i prodotti che non rispondono alla definizione di preimballato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (Ue) n. 1169/2011, non sono soggetti agli obblighi previsti dall'articolo 9 e 10 del medesimo regolamento, fatte salve le indicazioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a) relative alle indicazioni sulle sostanze che provochino allergie o intolleranze di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché alle altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 adottate nelle disposizioni nazionali.

L'indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale non è inoltre obbligatoria, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (Ue) n. 1169/2011, per gli alimenti elencati all'allegato V del predetto regolamento.

In particolare, il punto 19 dell'allegato V estende la deroga all'obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l) del regolamento (Ue) n. 1169/2011, agli "alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale".

Al riguardo va rilevato che, prima del regolamento (Ue) n. 1169/2011, i regolamenti 852/2004/Ce, sull'igiene dei prodotti alimentari, ed il regolamento 853/2004/Ce, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, hanno introdotto una deroga all'applicazione dei rispettivi regolamenti che risulta analoga a quella riportata al punto 19 dell'allegato V del regolamento (Ue) n. 1169/2011.

Pur nella non coincidente formulazione dei due testi, l'art. 1, paragrafo 2, lettera c) del reg. 852/2004/Ce e l'art. 1, paragrafo 3, lettera c) del reg. 853/2004/Ce, dispongono che i due regolamenti non si applicano "alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali [o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale] che forniscono direttamente il consumatore finale".

Le linee guida applicative del reg. 852/2004 del pacchetto igiene, così come quelle relative al reg. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, oggetto di accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, forniscono un'interpretazione delle disposizioni in questione che consente di chiarire anche la portata della deroga dall'obbligo di riportare la dichiarazione nutrizionale, prevista al punto 19 dell'allegato V del regolamento (Ue) n. 1169/2011.

La disposizione del punto 19 dell'allegato V del regolamento (Ue) n. 1169/2011 si ritiene debba applicarsi pertanto a:

- **Alimenti artigianali.** La deroga del punto 19 dell'allegato V include negli alimenti preimballati anche gli alimenti artigianali. Il riferimento agli alimenti artigianali emerge chiaramente nella versione originaria del regolamento che dispone "Food, including handcrafted food", laddove la traduzione italiana, pur essendo stata resa con riferimento al solo confezionamento di natura artigianale (anche confezionati in maniera artigianale) non cambia la sostanza.
- **Fornitura diretta.** La cessione degli alimenti, senza l'intervento di intermediari, da parte del "fabbricante di piccole quantità di prodotti", direttamente al consumatore o alle "strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale" che ricomprendono, come chiarito nelle Linee guida al regolamento 853/2004/Ce, tutte le forme di somministrazione di alimenti. Restano esclusi dalla deroga, pertanto, i prodotti preimballati venduti ad imprese che esercitano vendita all'ingrosso o che svolgono attività di intermediazione commerciale, quali ad esempio le centrali di acquisto.
- **Fabbricante di piccole quantità di prodotti.** Rientrano in tale definizione i produttori ed i fornitori, comprese le imprese artigiane ed agricole, che rispettino i requisiti delle microimprese così come definite all'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione. La deroga del punto 19 dell'allegato V si applica, inoltre, agli alimenti oggetto di vendita diretta ai consumatori a "livello locale" da parte degli spacci aziendali.
- **Livello locale delle strutture di vendita.** Analogamente a quanto chiarito nelle Linee guida al regolamento 853/2004/Ce, il concetto di "livello locale", come previsto dal considerando 11 del medesimo regolamento, deve essere definito in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l'azienda di origine e il consumatore. È pertanto esclusa una fornitura che preveda il trasporto sulle lunghe distanze e quindi in "ambito nazionale". Il "livello locale" può essere identificato, in analogia alle predette Linee guida, "nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al

Legale

confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante”.

- **Vendita al dettaglio.** La definizione di “vendita al dettaglio” può essere rinviata a quella contenuta all’art. 4 del decreto legislativo n. 114/1998: “per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”. Tale definizione va integrata con la definizione di “collettività” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (Ue) n. 1169/2011.

DISCIPLINA DEL COMMERCIO

**Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti
Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016
Cosiddetto “Decreto Scia 2”**

Sul Supplemento ordinario n. 52/L alla Gazzetta ufficiale del 26 novembre 2016 è stato pubblicato, in attuazione della delega di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, il decreto legislativo n. 222 recante la precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso.

Il decreto in commento è composto da alcuni articoli iniziali e da una tabella allegata (tabella A) che contiene, per ciascuna delle attività private ivi elencate, il corrispondente regime amministrativo da applicare (cfr. art. 2, comma 1).

Tra le disposizioni iniziali si segnala, in particolare, l'articolo 1, comma 4, che consente ai comuni, d'intesa con la Regione, sentito il competente soprintendente del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e le associazioni di categoria, di adottare deliberazioni volte a delimitare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione, l'esercizio di una o più attività disciplinate dal decreto in esame, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Lo stesso articolo 1, comma 4, precisa che i comuni trasmettono copia delle suddette deliberazioni alla competente soprintendenza del ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo e al ministero dello Sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo e il ministero dello Sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle relative disposizioni.

L'articolo 4, comma 2, del decreto in oggetto prevede, inoltre, che per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza, ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

È opportuno, infine, evidenziare che l'articolo 6, comma 1, del decreto in esame abroga l'articolo 126 del Tulp, il quale testualmente prevede che “non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza”.

Il decreto legislativo in commento è entrato in vigore dal 11 dicembre 2016.

Le Regioni e gli enti locali devono adeguarsi alle relative disposizioni entro il 30 giugno 2017.

Tabella A – allegata al decreto legislativo

La tabella A – Sezione I attività commerciali e assimilabili – a cui si rinvia, individua, come già detto, il regime amministrativo applicabile (Scia, autorizzazione o comunicazione) a ciascuna delle seguenti attività:

1. Commercio su area privata

- 1.1 Esercizio di vicinato nel settore non alimentare;
- 1.2 Esercizio di vicinato nel settore alimentare;
- 1.3 Media struttura di vendita non alimentare
- 1.4 Media struttura di vendita alimentare
- 1.5 Grande struttura di vendita non alimentare;

Legale

- 1.6 Grande struttura di vendita alimentare;
- 1.7 Commercio all'ingrosso non alimentare;
- 1.8 Commercio all'ingrosso alimentare;
- 1.9 Vendita da parte di produttori agricoli;
- 1.10 Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti;
- 1.11 Forme speciali di vendita;

2. Commercio su area pubblica

- 2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – non alimentare;
- 2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – non alimentare;
- 2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – alimentare;
- 2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – alimentare;

3. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

- 3.1 Altre attività di somministrazione;

4. Strutture ricettive e stabilimenti balneari**5. Attività di spettacolo o intrattenimento****6. Sale giochi**

- 6.1 Esercizio di sale giochi;
- 6.2 Esercizio di scommesse;

7. Autorimesse**8. Distributori di carburante****9. Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti****10. Acconciatori ed estetisti****11. Panifici****12. Tintolavanderie****13. Arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa****14. Altre attività** (tra le quali si segnalano:

- Autoscuole;
- Centri di revisione di veicoli a motore;
- Facchinaggio;
- Imprese di pulizie disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
- Esercizio di attività di strutture per la prima infanzia (asilo nido, micronido, nido aziendale, ecc.);
- Agenzie di pubblici incanti – Agenzie matrimoniali – Agenzie di pubbliche relazioni;
- Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti;
- Altre agenzie d'affari).

Bandi e finanziamenti

Indice

IN PRIMO PIANO

► Regione Lombardia: bando "Smart Living"	Pag. 79
---	---------

FINANZIAMENTI

► Regione Lombardia – Unioncamere Lombardia: bando "Export Tuttofood 2017"	Pag. 80
--	---------

In primo piano

Regione Lombardia: bando "Smart Living"

Regione Lombardia ha pubblicato il bando "Smart Living" a sostegno di progetti di sviluppo sperimentale e innovazione (S&I) finalizzati all'introduzione di prodotti, processi/servizi nuovi o migliorativi dal punto di vista tecnologico, produttivo e organizzativo, per valorizzare la tematica dell'"abitare intelligente", con specifico riferimento ai settori edilizia, arredo-legno-casa e high-tech.

Possono partecipare al bando i partenariati composti da un minimo di tre soggetti (partner), di cui almeno due piccole e medie imprese (Pmi) e un soggetto a scelta tra università e grandi imprese. ▼

Le imprese devono essere appartenenti ad uno dei seguenti comparti: manifatturiero, costruzioni, commercio, servizi e avere una sede operativa attiva in Lombardia o dichiarare l'intenzione di costituirne una entro l'erogazione della prima tranche di agevolazione.

Sono ammissibili all'agevolazione progetti di S&I che prevedono attività di: innovazione dei processi e dell'organizzazione oppure Innovazione di prodotto e che riguardano una o più delle seguenti aree tematiche:

1. Impatto ecologico in ogni singola fase del ciclo di vita dei prodotti (produzione, gestione, recupero);
2. Valore energetico-funzionale di nuovi materiali riciclati e riciclabili, per ideare e produrre oggetti/mobili di design sostenibile per l'arredo della casa (eco-design);
3. Smart Supply Chain: filiera integrata di processi/modelli di business e produttivi, anche in chiave export;
4. Soluzioni di screening energetico e anti-sismico degli edifici;
5. Elaborazione e implementazione di modelli innovativi di intervento sul patrimonio edilizio esistente (adeguamento sismico, recupero edilizio, riqualificazione energetica e/o strutturale);
6. Domotica, anche finalizzata a favorire l'autonomia e l'accessibilità a supporto dei servizi della persona, il wi-fi e la sensoristica avanzata (IoT);
7. Sistemi di progettazione virtuale, con particolare riferimento al building information modelling, di prototipazione avanzata e di home & building automation;
8. Additive manufacturing/3D printing per la produzione di oggetti fisici tridimensionali personalizzabili e le tecnologie di cybersecurity per proteggere collegamenti, dispositivi e dati, garantendone la necessaria privacy;

Bandi e finanziamenti

9. Sistemi intelligenti per la gestione, la manutenzione, l'intrattenimento, il monitoraggio e la sicurezza degli impianti ad uso domestico.

L'agevolazione è concessa nella forma del contributo a fondo perduto in misura non superiore a €800.000 per progetto di S&I, comprendente spese totali ammissibili uguali o superiori a € 200.000.

Le domande dovranno essere presentate in via telematica tramite il sistema Siage (www.siage.regione.lombardia.it) a partire dalle ore 12 del giorno 1 febbraio 2017. Il bando è a esaurimento fondi, non è previsto un termine di scadenza.

Bandi e finanziamenti

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia Bando "Export Tuttofood 2017"

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, in collaborazione con Fiera Milano spa, promuovono il bando "Export a Tuttofood 2017" finalizzato ad aiutare le micro, piccole e medie (Mpmi) imprese della filiera agroalimentare a internazionalizzarsi.

Possono partecipare al bando le Mpmi con sede legale o operativa in Lombardia, un fatturato uguale o inferiore a 30 milioni di euro, e che appartengono al settore manifatturiero dei prodotti agroalimentari, rientranti nelle classificazioni indicate nel repertorio merceologico riportato nell'Appendice A del bando (ad esempio, pasticcerie, cioccolaterie, gastronomie, pastifici, caseifici, ecc.). Sono escluse le imprese che svolgono esclusivamente attività commerciale di prodotti della filiera agroalimentare (Ateco sezione G), tranne le imprese che, oltre alla vendita, si qualificano produttori (ad esempio, vinerie, offerta prodotti biologici, preparazione e vendita surgelati, ecc.).

L'aiuto alle imprese consiste nell'offerta di un pacchetto di servizi comprendente:

- la partecipazione alla manifestazione fieristica internazionale "Tuttofood", in programma dall'8 maggio all'11 maggio 2017, in uno stand collettivo lombardo;
- l'organizzazione di incontri d'affari allo stand con buyer esteri (B2B) e tra imprese italiane e straniere;
- la possibilità di partecipare ad eventi aperti al pubblico (B2C) che accompagneranno la fiera fuori dai padiglioni, dal 4 all'11 maggio.

Le domande dovranno essere presentate via telematica tramite la piattaforma Telemaco disponibile all'indirizzo: <http://webtelemaco.infocamere.it>, previa registrazione alla piattaforma almeno entro 48 ore prima dell'invio, dalle ore 10 del 10 gennaio 2017 fino alle ore 16 del 21 febbraio 2017.

Le domande, ritenute formalmente ammissibili, che abbiano ottenuto un punteggio pari ad almeno 40 punti nella valutazione tecnica, saranno ammesse al contributo sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Indice

IN PRIMO PIANO

- | | |
|---|----------------|
| ▶ Temporanea importazione – valore e ufficio doganale competente | Pag. 81 |
| ▶ Dogane, ecco come sanare le violazioni per assenza di informazioni dei prodotti. | Pag. 82 |

NORMATIVA NAZIONALE

- | | |
|---|----------------|
| ▶ Comunicazione Agenzia delle Dogane 30 novembre 2016: sanzione amministrativa prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 206/2005 – Codice del consumo. | Pag. 83 |
| ▶ Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 105/E – 17 novembre 2016 | Pag. 83 |

In primo piano

Temporanea importazione Valore e ufficio doganale competente

Con la nota n. 84724 del 10 ottobre 2016, l'Agenzia delle Dogane ha fornito diversi chiarimenti, tra i quali si evidenziano i seguenti. ▼

- Il valore dei beni in temporanea importazione, in caso di importazione definitiva dei prodotti ottenuti dalle lavorazioni in regime di perfezionamento, deve essere determinato sulla base delle regole generali previste dagli artt. 70 e 74 del Cdu e, se si utilizzano nella lavorazione oltre che merci terze anche merci unionali, queste ultime vanno incluse nel valore da dichiarare all'importazione nell'ipotesi in cui l'operatore scelga di avvalersi della modalità di tassazione prevista dall'art. 85 del Cdu (Codice doganale dell'Unione). Soltanto nel caso in cui l'operatore opti per il metodo di tassazione previsto dall'art. 86, par.3 del Cdu (calcolo del dazio sulle materie prime utilizzate nella lavorazione) "sarà possibile non includere le merci unionali nella determinazione del valore finale";
- L'Ufficio doganale competente al rilascio delle autorizzazioni di perfezionamento attivo è quello relativo al luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente e dove vengono svolte almeno parte delle lavorazioni. Per tale regime, quindi, non è più determinante il luogo dove viene effettuata la lavorazione o la prima delle lavorazioni in caso di lavorazioni successive, come in precedenza previsto. Qualora occorra applicare la deroga prevista dall'art. 12 Rd, l'Ufficio nel cui ambito territoriale il richiedente tiene le scritture contabili ai fini doganali deve indicare nell'autorizzazione i luoghi dove vengono svolte le lavorazioni e trasmettere agli Uffici competenti sui medesimi copia dell'autorizzazione rilasciata. Gli uffici doganali competenti sui luoghi dovranno essere informati a cura del soggetto autorizzato delle fasi (giorni e orari) in cui vengono svolte le lavorazioni al fine di permettere eventuali controlli. Tali informazioni devono essere comunicate anche all'Ufficio di controllo che ha rilasciato l'autorizzazione.



Dogane: ecco come sanare le violazioni per assenza di informazioni dei prodotti

Al via la definizione delle sanzioni richieste dalle Dogane a chi non riporti sul prodotto o sulla confezione dello stesso, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni prescritte dal codice di consumo) art. 6 Dlgs n. 206/2005), che riguardano, a titolo di esempi, la denominazione legale o merceologica del prodotto, il nome o la ragione sociale o marchio, la sede legale del produttore o dell'importatore. Ieri, tramite una comunicazione pubblicata sul proprio sito internet, le Dogane hanno chiarito come definire per le vie brevi e come versare le menzionate sanzioni amministrative che vanno da 516 euro a 25.823 euro (art. 12 Dlgs n. 206/2005).

Secondo le indicazioni fornite, la definizione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla contestazione – o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione – mediante il versamento, da effettuarsi con il modello F23 tramite istituti di credito od uffici postali, della sanzione amministrativa nella misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (art. 16 L n. 689/1981).

Nel modello F23, hanno precisato le Dogane, devono essere indicati gli estremi del processo verbale ed il codice tributo "741 T" (Multa inflitta dalle autorità giudiziarie e amministrative-oblazione), oppure il codice tributo "422 T" qualora i processi verbali di contestazione siano stati redatti da funzionari doganali congiuntamente con i militari della guardia di Finanza. Nel campo 6 "codice ufficio o ente" dovranno essere indicati codici meccanografici identificativi degli Uffici doganali istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 17 novembre 2016, n. 105/E.

Dall'avvenuto versamento in misura ridotta il trasgressore è infine tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ufficio doganale che ha contestato la violazione trasmettendo copia della relativa quietanza, al fine di evitare l'inoltro alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del rapporto amministrativo previsto dall'art. 17, L n.689/1981.

Comunicazione dell' Agenzia delle Dogane del 30 novembre 2016 Sanzione amministrativa prevista dall' articolo 12 del Dlgs n. 206/2005 (Codice del consumo)

- **COMUNICAZIONE** dell' Agenzia delle Dogane del 30 novembre 2016. **Modalità di definizione e di pagamento della sanzione amministrativa prevista dall' articolo 12 del decreto legislativo n.206/2005 (Codice del consumo) per la violazione delle disposizioni sulle informazioni dei prodotti di cui all' articolo 11 dello stesso decreto accertata da funzionari doganali.**

La definizione, nelle vie brevi, della violazione di cui all' articolo 11 del decreto legislativo n. 206/2005 può essere effettuata - entro 60 giorni dalla contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione - mediante il versamento, da effettuarsi con il modello F 23 tramite istituti di credito od uffici postali, della sanzione amministrativa di cui all' articolo 12 del decreto legislativo n. 206/2005 nella misura ridotta prevista dall' articolo 16 della legge n. 689/1981. Nel modello F 23 devono essere indicati gli estremi del processo verbale ed il codice tributo "741 T" (Mulle inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative-oblazione), oppure il codice tributo "422 T" qualora i processi verbali di contestazione siano stati redatti da funzionari doganali congiuntamente con i militari della Guardia di finanza. Per quanto riguarda il pagamento della suddetta sanzione amministrativa, con risoluzione n. 105/E del 17.11.2016 ⁽¹⁾, l' Agenzia delle Entrate ha attribuito specifici codici meccanografici identificativi degli Uffici doganali che il trasgressore deve indicare nel campo 6 "codice ufficio o ente" del modello F 23. Dell' avvenuto versamento in misura ridotta il trasgressore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all' ufficio doganale che ha contestato la violazione trasmettendo copia della relativa quietanza, al fine di evitare l' inoltro alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del rapporto amministrativo previsto dall' art. 17 della legge n.689/1981.

Nota

- (1) *Publicata sul proprio sito internet al seguente link: Strumenti - Codici per i versamenti e codici attività - F23 - Codici per i versamenti - Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle Direzioni centrali, regionali e provinciali - Tabella dei codici degli uffici doganali delle Direzioni regionali, interregionali e interprovinciali dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 105/E del 17 novembre 2016

- **RISOLUZIONE** n. 105/E dell' Agenzia delle Entrate del 17 novembre 2016. **F23 - Attribuzione dei codici ufficio identificativi degli uffici doganali delle Direzioni regionali, interregionali e interprovinciali dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

Con nota prot. n. 118426 del 19 ottobre 2016, l' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (area Dogane) ha chiesto l' attribuzione di *codici ufficio*, identificativi degli uffici doganali delle Direzioni regionali, interregionali e interprovinciali, da indicare nel campo 6 "*codice ufficio o ente*" del modello di pagamento F23.

Commercio estero

A tal fine si istituiscono i seguenti codici ufficio:

DIREZIONE	UFFICIO	CODICE UFFICIO
DIREZIONE INTERREGIONALE CAMPANIA/CALABRIA	BENEVENTO	8A1
DIREZIONE INTERREGIONALE CAMPANIA/CALABRIA	CASERTA	8A2
DIREZIONE INTERREGIONALE CAMPANIA/CALABRIA	CATANZARO	8A3
DIREZIONE INTERREGIONALE CAMPANIA/CALABRIA	GIOIA TAURO	8A4
DIREZIONE INTERREGIONALE CAMPANIA/CALABRIA	NAPOLI 1	8A5
DIREZIONE INTERREGIONALE CAMPANIA/CALABRIA	NAPOLI 2	8A6
DIREZIONE INTERREGIONALE CAMPANIA/CALABRIA	REGGIO CALABRIA	8A7
DIREZIONE INTERREGIONALE CAMPANIA/CALABRIA	SALERNO	8A8
DIREZIONE INTERREGIONALE EMILIA ROMAGNA/MARCHE	ANCONA	8A9
DIREZIONE INTERREGIONALE EMILIA ROMAGNA/MARCHE	BOLOGNA	8B1
DIREZIONE INTERREGIONALE EMILIA ROMAGNA /MARCHE	CIVITANOVA MARCHE	8B2
DIREZIONE INTERREGIONALE EMILIA ROMAGNA /MARCHE	FERRARA	8B3
DIREZIONE INTERREGIONALE EMILIA ROMAGNA/MARCHE	FORLÌ - CESENA	8B4
DIREZIONE INTERREGIONALE EMILIA ROMAGNA /MARCHE	MODENA	8B5
DIREZIONE INTERREGIONALE EMILIA ROMAGNA/MARCHE	PARMA	8B6
DIREZIONE INTERREGIONALE EMILIA ROMAGNA /MARCHE	PIACENZA	8B7
DIREZIONE INTERREGIONALE EMILIA ROMAGNA /MARCHE	RAVENNA	8B8

Commercio estero

DIREZIONE	UFFICIO	CODICE UFFICIO
DIREZIONE INTERREGIONALE EMILIA ROMAGNA /MARCHE	REGGIO EMILIA	8B9
DIREZIONE INTERREGIONALE EMILIA ROMAGNA /MARCHE	RIMINI	8C1
DIREZIONE INTERREGIONALE LAZIO/ABRUZZO	CIVITAVECCHIA	8C2
DIREZIONE INTERREGIONALE LAZIO/ABRUZZO	FROSINONE	8C3
DIREZIONE INTERREGIONALE LAZIO/ABRUZZO	GAETA	8C4
DIREZIONE INTERREGIONALE LAZIO/ABRUZZO	L'AQUILA	8C5
DIREZIONE INTERREGIONALE LAZIO/ABRUZZO	PESCARA	8C6
DIREZIONE INTERREGIONALE LAZIO/ABRUZZO	ROMA1	8C7
DIREZIONE INTERREGIONALE LAZIO/ABRUZZO	ROMA2	8C8
DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA/PIEMONTE /VALLE D'AOSTA	ALESSANDRIA	8C9
DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA/PIEMONTE/VALLE D'AOSTA	AOSTA	8D1
DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA/PIEMONTE/VALLE D'AOSTA	BIELLA	8D2
DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA/PIEMONTE/VALLE D'AOSTA	CUNEO	8D3
DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA/PIEMONTE/VALLE D'AOSTA	GENOVA 1	8D4
DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA/PIEMONTE/VALLE D'AOSTA	GENOVA 2	8D5
DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA/PIEMONTE/VALLE D'AOSTA	IMPERIA	8D6
DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA/PIEMONTE/VALLE D'AOSTA	LA SPEZIA	8D7

Commercio estero

DIREZIONE	UFFICIO	CODICE UFFICIO
DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA/PIEMONTE/VALLE D'AOSTA	NOVARA	8D8
DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA/PIEMONTE/VALLE D'AOSTA	RIVALTA SCRIVIA	8D9
DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA/PIEMONTE/VALLE D'AOSTA	SAVONA	8E1
DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA/PIEMONTE/VALLE D'AOSTA	TORINO	8E2
DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA/PIEMONTE/VALLE D'AOSTA	VERBANO CUSIO OSSOLA	8E3
DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA/PIEMONTE/VALLE D'AOSTA	VERCELLI	8E4
DIREZIONE INTERREGIONALE PUGLIA/MOLISE/BASILICATA	BARI	8E5
DIREZIONE INTERREGIONALE PUGLIA/MOLISE/BASILICATA	BRINDISI	8E6
DIREZIONE INTERREGIONALE PUGLIA/MOLISE/BASILICATA	CAMPOBASSO	8E7
DIREZIONE INTERREGIONALE PUGLIA/MOLISE/BASILICATA	FOGGIA	8E8
DIREZIONE INTERREGIONALE PUGLIA/MOLISE/BASILICATA	LECCE	8E9
DIREZIONE INTERREGIONALE PUGLIA/MOLISE/BASILICATA	POTENZA	8F1
DIREZIONE INTERREGIONALE PUGLIA/MOLISE/BASILICATA	TARANTO	8F2
DIREZIONE INTERREGIONALE TOSCANA/SARDEGNA /UMBRIA	AREZZO	8F3
DIREZIONE INTERREGIONALE TOSCANA/SARDEGNA /UMBRIA	CAGLIARI	8F4
DIREZIONE INTERREGIONALE TOSCANA /SARDEGNA /UMBRIA	FIRENZE	8F5
DIREZIONE INTERREGIONALE TOSCANA/SARDEGNA /UMBRIA	LIVORNO	8F6

Commercio estero

DIREZIONE	UFFICIO	CODICE UFFICIO
DIREZIONE INTERREGIONALE TOSCANA/SARDEGNA /UMBRIA	PERUGIA	8F7
DIREZIONE INTERREGIONALE TOSCANA/SARDEGNA /UMBRIA	PISA	8F8
DIREZIONE INTERREGIONALE TOSCANA/SARDEGNA /UMBRIA	PRATO E PISTOIA	8F9
DIREZIONE INTERREGIONALE TOSCANA/SARDEGNA /UMBRIA	SASSARI	8G1
DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO/FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	8G2
DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO/FRIULI VENEZIA GIULIA	PADOVA	8G3
DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO/FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	8G4
DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO/FRIULI VENEZIA GIULIA	TREVISO	8G5
DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO/FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE	8G6
DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO/FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	8G7
DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO/FRIULI VENEZIA GIULIA	VENEZIA	8G8
DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO/FRIULI VENEZIA GIULIA	VERONA	8G9
DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO/FRIULI VENEZIA GIULIA	VICENZA	8H1
DIREZIONE INTERPROVINCIALE BOLZANO/TRENTO	BOLZANO	8H2
DIREZIONE INTERPROVINCIALE BOLZANO/TRENTO	TRENTO	8H3
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA	BERGAMO	8H4
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA	BRESCIA	8H5

Commercio estero

DIREZIONE	UFFICIO	CODICE UFFICIO
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA	COMO	8H6
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA	MALPENSA	8H7
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA	MANTOVA	8H8
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA	MILANO1	8H9
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA	MILANO2	8L1
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA	MILANO3	8L2
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA	PAVIA	8L3
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA	TIRANO	8L4
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA	VARESE	8L5
DIREZIONE REGIONALE SICILIA	CATANIA	8L6
DIREZIONE REGIONALE SICILIA	MESSINA	8L7
DIREZIONE REGIONALE SICILIA	PALERMO	8L8
DIREZIONE REGIONALE SICILIA	PORTO EMPEDOCLE	8L9
DIREZIONE REGIONALE SICILIA	SIRACUSA	8M1
DIREZIONE REGIONALE SICILIA	TRAPANI	8M2

Indice

STUDI

- Il confronto con le amministrazioni municipali per una tassa rifiuti più equa Pag. 89

INDICATORI STATISTICI

- Il costo della vita in Italia Pag. 93
 ► Indice delle vendite al dettaglio Pag. 94

Studi

Il confronto con le amministrazioni municipali per una tassa rifiuti più equa

Tra i vari tributi la tariffa per la gestione dei rifiuti è quella caratterizzata dagli aumenti più elevati, avendo evidenziato nell'arco di 5 anni una crescita del 48% sul territorio nazionale nel suo insieme, corrispondente ad un importo di 2,6 miliardi di euro, dai 5,4 del 2010 agli 8 miliardi del 2014.

Questo aumento, troppo ampio rispetto al tempo in cui è maturato, si è verificato in un contesto di sensibile riduzione della quantità complessiva di rifiuti prodotta e, quindi, in condizioni che avrebbero dovuto consentire un alleggerimento dei costi del servizio, non un loro aggravio, come in effetti è accaduto.

Gli aumenti si sono poi riflessi in livelli tariffari fortemente disomogenei a causa della discrezionalità riservata ai comuni e alla mancanza di linee guida sull'applicazione della tariffa. ►

Formazione / Studi

Questa situazione ha prodotto pesanti conseguenze negative sui risultati economici e sulla stessa sopravvivenza delle imprese del terziario, determinando l'esigenza di correre ai ripari con urgenza.

Confcommercio ha, quindi, avviato un'indagine approfondita, coordinata dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti appositamente istituito, su tutti i regolamenti e sui piani finanziari dei comuni capoluogo di provincia al fine di verificare la congruità delle tariffe e del livello di servizio.

“(...) Manca, però, ancora una volta, la volontà di instaurare un legame diretto tra produzione di rifiuto e spesa, in aderenza al principio comunitario secondo cui “chi inquina paga”. Non sono presenti disposizioni capaci di dare piena attuazione a tale principio visto che, solo in via residuale, si fa riferimento alla tariffa puntuale, secondo la quale il pagamento è commisurato alla quantità e alla qualità del rifiuto conferito, e al superamento degli indici di produttività fissati dal Dpr 158/99, incapaci di rispecchiare l'effettiva produzione di rifiuto” (*Tassa rifiuti - Azioni e proposte a cura di Confcommercio Imprese per l'Italia pag.7*).

Alla base degli ingiustificati livelli di tassazione per la copertura della spesa di gestione dei rifiuti è il costo del servizio contenuto nei piani finanziari dei vari comuni rispetto al reale fabbisogno finanziario e alla qualità della prestazione resa alla comunità di famiglie e imprese utenti.

Il ministero delle Finanze ha progettato e avviato una sistematica ricognizione ed analisi dei dati relativi alla gestione dei rifiuti nei comuni italiani per cercare di superare questa criticità e porre le basi di una revisione della spesa locale.

Lo strumento ha consentito di misurare il fabbisogno finanziario di ciascun comune, confrontando le diverse realtà territoriali e verificando l'efficienza del servizio offerto a cittadini e imprese.

Il quadro emerso da questa approfondita ed estesa analisi conferma l'inefficienza gestionale diffusa nella produzione del servizio con il 62% dei comuni capoluogo di provincia, che mostra una spesa superiore rispetto ai fabbisogni standard associata con livelli di servizio e prestazioni inferiori.

In alcuni casi lo scostamento dal fabbisogno rilevato è superiore all'80%.

L'essenziale requisito della trasparenza

Il percorso di correzione degli attuali squilibri nella gestione dei rifiuti muove, innanzitutto, da una maggiore trasparenza nelle informazioni che l'amministrazione municipale deve fornire agli utenti per chiarire le modalità di svolgimento del servizio ed i criteri che hanno ispirato la scelta delle tariffe applicate alle varie categorie di utenti.

Il punto di partenza è sicuramente il Dpr 158/99 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Tale regolamento stabilisce come classificare i costi di gestione del servizio, distinguendo la componente fissa (costi di spazzamento e lavaggio delle strade, costi di accertamento e riscossione, costi generali di gestione, ammortamenti, etc.) da quella variabile (costi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e costi di raccolta, trattamento e riciclo dei rifiuti differenziati) e, nell'ambito di queste due, separando l'utenza domestica (le famiglie) da quella non domestica (le imprese).

Nella ricognizione sistematica sui documenti disponibili on line nell'Albo pretorio del comune non è raro imbattersi in casi nei quali non è possibile effettuare il download del piano economico finanziario della Tari.

Ancora più frequente la mancanza dei dati di riferimento essenziali per valutare la congruità delle voci di costi e capire la logica che ha guidato l'amministrazione municipale nella decisione sulle tariffe applicate alle diverse tipologie di utenti.

Il numero delle utenze e le superfici imponibili per ciascuna categoria di utenza domestica (in base al numero dei componenti) e non domestica (in base alle categorie individuate dal regolamento) sono dati indispensabili per consentire ai cittadini di verificare l'entità del costo imputato e di compararlo con quello di altri comuni dello stesso cluster omogeneo per dimensione demografica, fascia di reddito e quota di utenza non residente.

In particolare le superfici convenzionali delle utenze domestiche e non domestiche, quelle ottenute applicando i coefficienti di legge, sono utilizzate quale criterio di ripartizione dell'onere di spesa tra le due categorie e, quindi, l'assenza di questo dato impedisce una valutazione obiettiva del rapporto tra costo imputato alle imprese e quota della loro superficie reale sul totale.

Formazione / Studi

Anche l'indicazione chiara e completa della quantità di rifiuti prodotta per tipologia negli ultimi tre anni costituisce un essenziale strumento di monitoraggio e controllo gestionale, che non compare di frequente nella documentazione on line sulla Tari, impedendo ai cittadini utenti di valutare i progressi raggiunti rispetto all'obiettivo di ridurre la quota dei rifiuti indifferenziati e di ottimizzare le attività di riciclo.

All'origine di tariffe eccessive

L'analisi sviluppata a cura del settore Ambiente e Utilities di Confcommercio ha documentato come l'esigenza di minimizzare la progressione del tributo tra nuclei familiari di diversa composizione induca le amministrazioni municipali a spostare una quota maggiore dei costi sulla componente fissa a scapito di quella variabile, determinando l'effetto indesiderato di ridurre il potere incentivante di agevolazioni e sconti per comportamenti virtuosi, che operano abbattendo la sola parte variabile.

Ad esempio nel caso del Comune di Venezia l'intero costo del personale (amministrativo e tecnico) è ricompreso tra i costi comuni e, pertanto, annoverato tra i costi fissi, riducendo solo al 30% della spesa complessiva della Tari la possibilità di utilizzare la leva degli incentivi premiali per favorire l'incremento della raccolta differenziata e ottimizzare i risparmi originati da un maggiore riciclo.

Un altro fattore all'origine di tariffe eccessive per le nostre imprese del terziario è sicuramente l'inefficienza del gestore scelto per governare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani.

All'interno del cluster omogeneo di riferimento, comuni simili per dimensione demografica, fascia di reddito e quota di utenza non residente, non possono sussistere le disparità di costo che l'analisi Opencivitas del ministero delle Finanze ha messo in luce.

Queste differenze sono, inequivocabilmente, dovute a deficit organizzativi e tecnici della gestione del ciclo di raccolta, trasporto, trattamento e riciclo Rsu, che attualmente non possono essere individuati agevolmente, perché mancano gli essenziali benchmark di riferimento, i valori ottimali nella dotazione delle strutture, delle attrezzature, delle risorse umane, corredati dei relativi costi.

È stato, inoltre, possibile rilevare che l'efficienza gestionale, costi contenuti e standard del servizio soddisfacenti, non mettono al riparo le nostre imprese associate dal rischio di essere penalizzate nell'applicazione delle tariffe per la gestione Rsu.

In alcuni casi l'eccessivo onere finanziario è associato ad una quota particolarmente bassa (30%) del costo imputato alle utenze domestiche, in altri casi la ripartizione tra queste e le utenze non domestiche è in linea con i valori medi del 60% alle prime e del 40% alle seconde, ma le tariffe applicate alle attività del terziario (in particolare ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie; bar, caffè, pasticcerie; ortofrutta, peschierie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato genere alimentari) si posizionano lo stesso sui valori massimi indicati dal Dpr 158/99.

Il decalogo delle azioni proposte

In molti comuni d'Italia e segnatamente nel nostro territorio di riferimento, le province di Milano, Lodi e Monza Brianza il costo e la qualità del servizio di gestione Rsu non sono coerenti ai fabbisogni e alle performance suggerite dallo studio del ministero delle Finanze.

Si avverte, quindi, l'esigenza di correre ai ripari, avviando un confronto con le amministrazioni municipali sul tema della Tari nell'ottica di individuare le cause dell'inefficienza quale premessa necessaria per rimuoverle, favorire un percorso virtuoso di incremento della raccolta differenziata e del riciclo, promuovere una più equa ripartizione del costo del processo di gestione Rsu.

Lo studio realizzato a cura del settore Ambiente e Utilities di Confcommercio propone un decalogo delle azioni da intraprendere per cercare di conseguire questi obiettivi.

1. **Verificare e richiedere sempre un alto grado di trasparenza sulle scelte operate dagli enti locali.** In particolare ogni inizio anno andrebbe avviato un confronto con il sindaco al fine di verificare il piano finanziario che gli viene sottoposto dalla società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti evitando di prendere per buono quanto proposto. Andrebbe verificato in particolare il giusto peso delle varie voci di costo (...).

Formazione / Studi

2. **Verificare la corretta attribuzione delle voci di costo nel piano finanziario** in modo da evitare che non vengano ricomprese voci improprie come la voce "costo personale".
3. **Sollecitare l'ente locale affinché vengano introdotti nel regolamento comunale criteri premiali per il raggiungimento di elevati standard di rifiuto differenziato.** L'agevolazione dovrebbe riconoscere i comportamenti virtuosi, come il conferimento diretto presso eco-centri, e gli investimenti effettuati, quali le mini-compostiere, che rappresentano modalità a basso costo per garantire un rapido progresso della raccolta differenziata, oltre a un criterio equo e meritocratico nei confronti degli utenti (...).
4. **Sollecitare il Comune affinché vengano recepite, nei regolamenti, sentenze spesso disattese dagli enti locali.** Un esempio riguarda gli alberghi senza ristorante che la sentenza del Tar Puglia n. 570 del 12 marzo 2013 ha considerato attività equiparabile alla civile abitazione con conseguente riduzione del tributo (o al più a minore produzione di rifiuto).
5. **Verificare che non vengano considerati nella superficie imponibile gli spazi e le aree scoperte** (piazze esterne autosaloni o grandi aree espositive dei mobilifici) che per loro natura non producono rifiuti.
6. **Promuovere, in collaborazione con l'ente locale, la realizzazione di campagne di pesatura periodica dei rifiuti prodotti da ciascuna categoria di utenza** per superare le logiche presuntive.
7. **Promuovere l'adozione della tariffa puntuale**, laddove la tariffa è commisurata alla effettiva quantità di rifiuto conferito, e articolata in base alla qualità dello stesso.
8. **Sollecitare una nuova allocazione dei costi che tenga conto delle caratteristiche del territorio e della "dimensione" delle attività economiche.**
9. **Controllare che siano previste nel regolamento comunale sub categorie.**
10. **Richiedere che la ripartizione tra utenza domestica e non domestica sia basata su dati oggettivi.** L'ente locale, infatti, dovrebbe ripartire tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire secondo criteri razionali (...) (*Tassa rifiuti - Azioni e proposte* a cura di Confcommercio Imprese per l'Italia pag. 34, 35).

Conclusioni

L'individuazione della tariffa "giusta" per le attività del nostro universo associativo non può essere affidata esclusivamente al metodo della comparazione dei costi del piano economico e finanziario in cluster omogenei di comuni per scala demografica, reddito e quota di utenza non residente.

Solo un parte dei 249 comuni del nostro territorio di competenza è classificata, infatti, in cluster popolati da un numero di casi sufficiente per potere enucleare valori medi affidabili negli indicatori efficienti di costo, quelli che garantiscono un servizio di raccolta e smaltimento adeguato dei Rsu, minimizzando l'onere di spesa.

È necessario, quindi, ricorrere al metodo complementare della funzione di produzione, la relazione tra la quantità di forza lavoro e capitale utilizzata nel processo di gestione dei rifiuti e la prestazione del servizio stesso.

A tale fine è indispensabile raccogliere dati relativi a dimensione e tipologia degli organici, caratteristiche principali delle attrezzature e delle macchine utilizzate, filiere logistiche e dotazioni attivate nei percorsi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati e di riciclo di quelli differenziati.

Queste informazioni, integrate dalla consulenza di adeguate figure professionali del settore del recupero, potranno aprire la strada alla definizione degli indicatori ottimali di costo e risorse per cluster omogenei di comuni in relazione a scala demografica, reddito e quota di utenza non residente.

Nell'ambito di ogni cluster questi benchmark di riferimento consentiranno di valutare la congruità del costo complessivo e il livello della prestazione resa agli utenti nell'intero ciclo di gestione dei rifiuti.

A partire da questa premessa si procederà a valutare il carico tariffario imputato alle imprese del terziario e la sua distanza dal livello ottimale.

Formazione / Studi

Il costo della vita in Italia

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI (senza tabacchi)

Base 2010=100	AL	ALCOL	ABB	ABT	ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Gennaio 2014	108,4	111,7	105,6	114,7	105,1	101,2	114,9	86,0	101,1	108,2	105,4	106,9	107,3	107,3	0,562	0,422
Febbraio	108,2	111,8	105,6	114,9	105,2	101,2	114,5	85,2	101,2	108,2	105,4	107,0	107,2	107,2	0,469	0,351
Marzo	107,9	111,4	105,7	115,1	105,3	101,3	114,7	84,4	101,3	108,2	105,7	107,0	107,2	107,2	0,281	0,210
Aprile	107,8	111,3	105,6	114,3	105,3	101,3	115,7	84,6	100,9	108,2	106,7	107,0	107,4	107,4	0,468	0,351
Maggio	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,4	114,9	84,2	100,5	108,2	107,1	107,0	107,3	107,3	0,374	0,281
Giugno	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,3	115,5	83,8	100,6	108,2	107,1	106,9	107,4	107,4	0,280	0,210
Luglio	107,1	111,3	105,6	112,8	105,4	101,2	116,6	83,7	100,9	108,2	107,1	106,8	107,3	107,3	0,093	0,070
Agosto	107,0	111,5	105,5	112,8	105,4	101,2	118,5	82,7	101,6	108,2	106,8	106,8	107,5	107,5	-0,093	-0,070
Settembre	107,2	111,5	105,7	112,8	105,5	101,3	115,6	82,4	101,0	108,9	107,2	106,8	107,1	107,1	-0,093	-0,070
Ottobre	107,2	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	114,9	82,7	101,1	110,1	107,3	106,9	107,2	107,2	0,093	0,070
Novembre	107,8	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	113,5	83,4	100,7	110,1	106,6	106,9	107,0	107,0	0,187	0,140
Dicembre	107,9	111,6	105,9	113,9	105,5	101,3	113,6	83,7	101,1	110,1	106,3	106,8	107,0	107,0	-0,093	-0,070
Media annua	107,7	111,5	105,7	114,0	105,4	101,3	115,2	83,9	101,0	108,7	106,6	106,9	107,2	107,2	1,002	0,752
Gennaio 2015	108,5	111,6	105,8	113,4	105,5	101,5	110,2	83,8	100,5	110,1	106,3	106,9	106,5	106,5	-0,746	-0,559
Febbraio	109,2	114,9	105,8	113,6	105,5	101,6	110,9	83,8	100,9	110,1	106,4	107,0	106,8	106,8	-0,373	-0,280
Marzo	109,0	115,0	105,9	113,7	105,6	101,7	112,3	83,2	100,4	110,1	106,7	107,0	107,0	107,0	-0,187	-0,140
Aprile	108,9	115,0	105,9	112,8	105,6	101,7	112,8	82,3	101,0	110,1	107,6	107,0	107,1	107,1	-0,279	-0,209
Maggio	109,0	115,1	106,0	112,8	105,6	101,7	113,4	81,7	100,6	110,1	108,2	107,0	107,2	107,2	-0,093	-0,070
Giugno	109,0	114,8	106,0	112,8	105,6	101,8	113,6	81,4	101,0	110,2	108,4	107,0	107,3	107,3	-0,093	-0,070
Luglio	107,9	114,8	106,0	112,6	105,6	101,8	114,3	80,4	102,1	110,2	108,2	107,0	107,2	107,2	-0,093	-0,070
Agosto	108,0	114,9	106,0	112,6	105,6	101,8	114,9	82,0	102,4	110,2	108,0	106,9	107,4	107,4	-0,093	-0,070
Settembre	108,7	114,9	106,2	112,6	105,7	101,8	111,7	82,6	101,0	110,9	108,6	107,1	107,0	107,0	-0,093	0,093
Ottobre	109,1	114,9	106,4	113,5	105,7	101,8	111,1	82,6	101,3	111,5	109,0	107,1	107,2	107,2	0,000	0,000
Novembre	109,4	115,0	106,4	113,7	105,8	101,7	110,3	83,0	100,9	111,5	107,7	107,0	107,0	107,0	0,000	0,000
Dicembre	109,1	114,8	106,4	113,7	105,8	101,7	110,1	84,0	101,8	111,5	107,6	106,9	107,0	107,0	0,000	0,000
Media annua	108,8	114,6	106,1	113,2	105,6	101,7	112,1	82,6	101,2	110,5	107,7	107,0	107,1	107,1	-0,171	-0,128
Base 2015=100																
Gennaio 2016	100,1	100,2	100,2	99,8	100,3	100,2	97,2	102,0	100,8	100,9	99,8	100,0	99,7	99,7	0,262	0,196
Febbraio	100,0	100,2	100,2	99,8	100,3	100,3	96,4	101,0	100,8	100,9	99,9	100,0	99,5	99,5	-0,221	-0,165
Marzo	99,9	100,2	100,4	99,9	100,3	100,3	97,1	100,9	100,5	100,9	100,2	100,1	99,6	99,6	-0,307	-0,230
Aprile	100,0	100,2	100,4	97,6	100,3	100,3	97,7	100,3	100,3	100,9	100,9	100,2	99,6	99,6	-0,400	-0,300
Maggio	100,4	102,0	100,4	97,6	100,3	100,4	98,2	101,3	100,0	100,9	101,2	100,2	99,7	99,7	-0,393	-0,295
Giugno	100,5	102,4	100,4	97,6	100,3	100,4	99,0	100,3	100,0	100,9	101,3	100,2	99,9	99,9	-0,286	-0,215
Luglio	99,8	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	99,9	99,2	101,2	100,9	101,4	100,4	100,0	100,0	-0,093	-0,070
Agosto	100,1	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	100,5	99,2	101,5	100,9	101,4	100,4	100,2	100,2	-0,080	-0,060
Settembre	100,0	102,3	100,5	98,5	100,3	100,4	99,5	99,2	100,2	101,3	101,7	100,5	100,0	100,0	0,093	0,070
Ottobre	100,1	102,3	100,6	98,5	100,3	100,4	99,3	98,8	100,2	100,2	101,6	100,7	100,0	100,0	-0,093	-0,070
Novembre	100,6	102,3	100,7	98,6	100,4	100,4	99,1	98,0	99,9	100,2	100,9	100,8	100,0	100,0	0,093	0,070

In conformità con le regole di armonizzazione delle statistiche dell'Unione Europea ogni 5 anni cambia l'anno base dei numeri indice FOI, che da gennaio 2016 non è più espresso nella base 2010=100, ma nella base 2015=100. Il calcolo della variazione percentuale tra indici mensili di anni con base diversa comporta l'utilizzo di un coefficiente di raccordo, che nella fattispecie dell'indice generale senza tabacchi è 1,071. Il metodo di calcolo è quello descritto nell'esempio che segue: variazione percentuale di gennaio 2016 su gennaio 2015 $[(99,7:106,5) \times 1,071 \times 100]-100$

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI

(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
2013						
Settembre	100,1	89,4	94,4	88,1	97,6	88,3
Ottobre	103,8	94,2	99,2	98,5	101,8	97,7
Novembre	101,6	86,1	98,3	91,4	100,2	90,4
Dicembre	120,6	117,2	134,0	125,9	126,5	124,3
2014						
Gennaio	93,9	83,0	92,0	87,4	93,0	86,6
Febbraio	89,2	79,3	75,4	73,2	83,2	74,3
Marzo	101,5	88,6	85,9	85,8	94,7	86,3
Aprile	104,8	91,5	89,1	89,5	98,0	89,8
Maggio	102,0	90,5	94,1	93,8	98,5	93,2
Giugno	99,1	84,4	89,7	86,6	95,0	86,2
Luglio	101,6	95,8	95,3	100,1	98,9	99,3
Agosto	100,5	97,8	92,2	76,0	96,9	80,0
Settembre	100,3	89,1	93,7	87,1	97,4	87,5
Ottobre	103,6	92,8	99,0	96,8	101,6	96,1
Novembre	100,5	81,9	98,4	88,7	99,6	87,5
Dicembre	122,0	117,0	134,1	125,4	127,3	123,8
2015						
Gennaio	96,8	82,9	95,0	87,0	96,0	86,2
Febbraio	90,2	78,4	75,7	72,8	83,9	73,8
Marzo	103,4	86,6	85,9	84,7	95,7	85,1
Aprile	104,1	90,3	90,0	89,8	104,1	90,3
Maggio	103,3	88,6	95,8	93,0	100,0	92,2
Giugno	101,4	86,4	90,0	88,0	96,4	87,7
Luglio	105,9	96,1	97,8	100,1	102,4	99,3
Agosto	103,1	97,4	93,4	76,6	98,9	80,5
Settembre	103,5	88,9	96,2	87,3	100,3	87,6
Ottobre	105,8	92,8	101,3	98,5	103,8	97,4
Novembre	100,1	81,6	97,5	89,0	99,0	87,7
Dicembre	123,9	117,5	134,1	126,3	128,4	124,7
2016						
Gennaio	96,8	80,6	96,5	85,2	96,7	84,3
Febbraio	93,6	80,1	78,0	74,2	86,8	75,3
Marzo	107,3	89,1	86,7	85,9	98,3	86,5
Aprile	102,8	88,1	90,6	89,5	97,5	89,2
Maggio	102,0	86,2	93,6	92,2	98,3	91,1
Giugno	101,8	86,3	91,0	88,8	97,1	88,3
Luglio	107,3	94,9	98,4	98,7	103,4	98,0
Agosto	102,2	96,7	92,3	76,9	97,8	80,6
Settembre (*)	103,2	85,3	96,0	85,4	100,1	85,4

Nota indice vendite

A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100, di conseguenza i dati riferiti agli anni 2011 e 2012 sono stati rivisti nella nuova base

L'aggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con l'obiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare l'andamento delle vendite.

